

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-B

"Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione,
razionalizzazione e
competitività dei settori
agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di
pesca illegale"

febbraio 2016
n. 291



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-B

"Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione,
razionalizzazione e
competitività dei settori
agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di
pesca illegale"

febbraio 2016
n. 291

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: S. Bonanni

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Semplificazioni in materia di controlli)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Parità tra i sessi nei consorzi di tutela)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di servitù)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 <i>(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5 <i>(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 6 <i>(Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 7 <i>(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 8 <i>(Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 9 <i>(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 10 <i>(Contributo al CONOE)</i>	
Scheda di lettura.....	59

Articolo 11 <i>(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 12 <i>(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 13 <i>(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 14 <i>(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 15 <i>(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 16 <i>(Istituzione della Banca delle terre agricole)</i> Scheda di lettura.....	101
Articolo 17 <i>(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)</i> Scheda di lettura.....	109
Articolo 18 <i>(Assunzione congiunta di lavoratori)</i> Scheda di lettura.....	111
Articolo 19 <i>(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)</i> Scheda di lettura.....	113
Articolo 20 <i>(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)</i> Scheda di lettura.....	117

Articolo 21 <i>(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 22 <i>(Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articoli 23-30 <i>(Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 31 <i>(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 32 <i>(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 33 <i>(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 34 <i>(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 35 <i>(Denominazione di birra artigianale)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 36 <i>(Filiera del luppolo)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 37 <i>(Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 38 <i>(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)</i>	
Scheda di lettura.....	171

Articolo 39

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

Scheda di lettura.....173

Articolo 40

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

Scheda di lettura.....217

Articolo 41

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti)

Scheda di lettura.....225

Articolo 42

(Copertura finanziaria)

Scheda di lettura.....227

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Semplificazioni in materia di controlli)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione».

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde,

1. *Identico*:

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i **produttori di cui al comma 1** che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera **350 kg di olio** per campagna di commercializzazione».

2. *Identico*.

3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».

4. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i*), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto **di natura non regolamentare** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali

5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con **regolamento adottato con** decreto del **Ministro** delle politiche agricole alimentari e forestali, **ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disponibili a legislazione vigente.

disponibili a legislazione vigente.

6. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.

7. *Identico.*

7. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.

8. *Identico.*

8. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.

9. *Identico.*

9. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione,».

10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

11. **All'articolo 25 della legge 28**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».

12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**politiche agricole alimentari e forestali.
Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.**

Il **comma 1** inserisce un comma aggiuntivo *3-bis* all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, esentando dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 350 kg di olio (**nel testo approvato dal Senato** era previsto il limite di 250 kg) per campagna di commercializzazione.

La legge 14 gennaio 2013, n. 9 ha introdotto specifiche norme per garantire la qualità e la trasparenza della filiera di produzione dell'olio di oliva. In particolare l'articolo 16 ha reso obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza fa seguito: il divieto di commercializzare la produzione; l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 e 3.000 euro; l'applicazione della medesima sanzione pecuniaria alle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, per i quantitativi di oli o olive i cui produttori non siano in regola con il fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, in base al DPR 503/99 (articolo 9) e successivamente è stato regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da AGEA). Per agevolare i controlli sulla commercializzazione dell'olio di oliva, il D.M. 10/11/2009 ha introdotto l'obbligo - per i frantoi, le imprese di confezionamento e i commercianti di olio sfuso - di tenere un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale vanno annotate le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.

Il **comma 2** esenta dagli adempimenti procedurali sulla prevenzione degli incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio d'oliva.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo *1-bis*, comma 1, del D.L. n. 91/2014 ha esentato dai predetti adempimenti procedurali (di cui al D.P.R. n. 151/2011) gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi (anche muniti di erogatore).

L'intervento normativo intende fornire una diversa soluzione a quella che è stata la scelta operata con il D.P.R. n.151/2011, *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*, che ha assoggettato il frantoio oleario, che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, alla normativa ivi prevista, includendoli tra le strutture elencate al punto 12 dell'allegato al D.P.R. 151/2011 (“depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³”).

Si ricorda, in proposito, che il DM 31 luglio 1934 suddivide i liquidi in base al punto di infiammabilità, e cioè alla temperatura minima alla quale emettono vapori pericolosi. Presumibilmente sulla base di tale suddivisione l'olio extra vergine d'oliva è stato considerato un olio lubrificante. L'Aifo (Associazione italiana frantoiani oleari) contesta tale interpretazione ritenendo che l'olio debba essere considerato un alimento.

Quanto alla procedura richiesta per la modifica degli Allegati, l'art. 1 prevede, al comma 5, che la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all' Allegato I , è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

L'articolo 1, comma 1-*bis* del D.L. n. 91/2014 dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter* del D.Lgs. n. 99/2004¹ non sono tenuti agli adempimenti procedurali sulla disciplina della prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 151/2011².

Il comma 3, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola e proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

¹ Si ricorda che l'articolo 4, comma 13-*bis*, del D.lgs. n. 99/2004, dispone che i depositi di prodotti petroliferi impiegati dall'imprenditore agricolo nell'esercizio delle proprie attività e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività agromeccaniche, ubicati all'interno delle medesime imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni sulla distribuzione e lo stoccaggio di carburanti di cui al D.Lgs. n. 32/1998 (ora D.Lgs. n. 249/2012). Il successivo comma 13-*ter* dispone che ai depositi di cui sopra, qualora essi abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi quanto previsto dal:

- D.M. 27 marzo 1985 il quale include i depositi di capienza inferiore a 25 metri cubi nell'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi previsti dal D.M. 16 febbraio 1982. Si osserva in proposito che tale il D.M. 16 febbraio 1982 è stato abrogato dal D.P.R. n. 151/2011. La disciplina in esso contenuta è ora prevista nell'allegato 1 del medesimo D.P.R. n. 151, il quale reca l'Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

- D.M. 19 marzo 1990, che reca specifiche norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

² Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38*”.

Il **comma 4**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.

Quanto sopra è disposto anche in deroga ai seguenti divieti:

- divieto di pascolo e permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori (lettera i), comma 1, art. 96 del R.D. 523/1904 e articolo 134, lettera f) R.D. 368/1904)
- nelle opere di bonificazione a chi non ha ottenuta regolare concessione o licenza, divieto di abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti (articolo 134, lettera f) R.D. 368/1904.

Il **comma 5**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un consorzio di tutela per le bevande spiritose.

La finalità è quella di assicurare la piena integrazione - per ciascuna indicazione geografica (IG) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle IG delle bevande spiritose - con la disciplina nazionale in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini in esecuzione dei relativi regolamenti europei.

Relativamente alle bevande spiritose (rum, whisky etc.) per «indicazione geografica», ai sensi dell'articolo 15 del Reg. n. 110/2008, si intende un'indicazione che identifichi una bevanda come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. Le indicazioni geografiche devono essere registrate nell'allegato III del medesimo Regolamento e quando sono contenute in tale allegato non possono diventare generiche. Si ricorda, in proposito, che il 25 settembre 2014 la 9 Commissione Agricoltura del Senato ha svolto un'audizione informale dei rappresentanti dell'Assodistil (Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli ed di acquaviti) sulle problematiche del comparto.

In quella occasione, oltre ad aver ricordato come il settore vanta 37 prodotti ad indicazione geografica, l'Associazione ha rappresentato la necessità di una previsione normativa che consenta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di riconoscere, per ciascuna indicazione geografica prevista dal reg. 110/08 in materia di bevande spiritose, un consorzio di tutela, al pari, di quanto previsto dall'ordinamento nazionale per le IGP e DOP del campo agroalimentare e vitivinicolo.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 61/2010, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, reca specifiche disposizioni relativamente ai Consorzi di tutela. Viene, infatti, previsto che:

- per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela;
- il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:
 - a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
 - c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
 - d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

Il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

- a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni;
- b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento

dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni.

Il consorzio così autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

- a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
- c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
- d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome. Tali attività sono esplicitate prevalentemente nella fase del commercio e consistono nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il consorzio riconosciuto può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.

Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (**secondo una modifica apportata durante l'esame presso la**

Camera dei deputati) sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela.

Il **comma 6** reca la clausola di salvaguardia finanziaria dei due commi precedenti, disponendo che dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 7** apporta modifiche al regolamento sulle modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini (D.P.R. n. 437/2000), disponendo che gli animali identificati con marchio auricolare destinati alla sola commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto previsto dall'articolo 6 del Regolamento CE n. 1760/2000³, a seguito del pieno riconoscimento da parte della Commissione UE dell'operatività della banca dati informatizzata nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento europeo.

A partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche. Nella Banca Dati Nazionale (BDN) sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini. Il Servizio veterinario delle ASL certifica l'iscrizione nella BDN e provvede al rilascio e validazione del passaporto: documento individuale d'identificazione che accompagna l'animale in ogni spostamento, contiene i suoi dati anagrafici, il suo codice identificativo, presente anche nel marchio apposto all'orecchio, e, infine la storia dei suoi trasferimenti. Tutti gli eventi che riguardano la vita dell'animale (nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte) devono essere notificati dai detentori degli animali alla BDN. Spetta al servizio veterinario della ASL la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta implementazione dell'anagrafe e di riportare nella Banca Dati Nazionale le eventuali irregolarità. Per quanto riguarda i mezzi di identificazione dei bovini, si ricorda che nel 1997 il regolamento del Consiglio (CE) n. 820/971 ha rafforzato le norme dell'Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini a seguito dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della conseguente maggiore necessità di risalire all'origine e ai movimenti degli animali grazie a marchi auricolari convenzionali. Conseguentemente, il regolamento (CE) 1760/2000 ha stabilito che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini basato sull'applicazione di marchi auricolari agli orecchi di ogni animale, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali

³ L'articolo 6 del regolamento CE n. 1760/2000 dispone che qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nell'ambito del sistema di scambio elettronico:

- a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l'autorità competente di tale Stato membro deve rilasciare un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata istituita in tale Stato membro;
- b) ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;
- c) quando l'animale arriva all'azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione.

tenuti presso ciascuna azienda. In seguito ai progressi tecnologici in materia di sistemi di identificazione elettronica (EID), basati sull'identificazione a radiofrequenza, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Da ciò, la necessità di ampliare l'ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 per consentire l'uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione (identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico; identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale; identificatore elettronico sotto forma di transponder iniettabile). Tale aggiornamento è stato operato dal Regolamento (UE) 653/2014 del 15 maggio 2014 di modifica del Regolamento (CE) 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

La normativa europea in materia di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina prevede la possibilità (reg. n.820/1997, poi modificato dal REG. (CE) N.1760/2000) per gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione europea come pienamente operativa, di rilasciare il passaporto esclusivamente per gli animali destinati agli scambi intracomunitari (anche per tali scambi potrà essere eliminato l'obbligo del passaporto una volta che lo scambio elettronico di dati tra le banche dati nazionali sarà diventato pienamente operativo) ed all'esportazione verso Paesi terzi (la Banca dati nazionale ha ottenuto il riconoscimento con decisione della Commissione del 13 febbraio 2006).

Si fa, comunque, presente che l'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n.437 del 2000, recante regolamento sulle modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, già prevede che al momento della piena operatività della banca dati informatizzata, il passaporto potrà essere rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario. Tale disposizione viene abrogata dal successivo comma 9.

Il **comma 8** ribadisce quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea cioè che il detentore di animale di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.

Il successivo **comma 9** abroga l'articolo 4 comma 5 del D.P.R. n. 437/2000 il quale attualmente richiama l'ormai abrogato regolamento comunitario in materia di identificazione e la registrazione dei bovini (Regolamento CE n. 820/97, abrogato dal Regolamento CE n. 1760/2000) e abroga l'articolo 7, comma 13, del D.P.R. 437, il cui contenuto risulta assorbito dal precedente comma 8.

L'articolo 13, comma 7 testé citato dispone che il detentore è responsabile della tenuta dei passaporti degli animali.

Il **comma 10** interviene sulla disciplina istitutiva del sistema consulenza aziendale in agricoltura, contenuta nell'articolo 1-ter del D.L. n. 91/2014, in attuazione di quanto previsto in materia di gestione e monitoraggio della politica agricola comune 2014-2020 (articolo 12, Reg. (UE) n. 1306/2013).

Il sistema di consulenza aziendale è in sostanza uno strumento finalizzato, tra l'altro, a garantire il rispetto dei criteri di condizionalità ai fini della fruizione da parte dei beneficiari dei finanziamenti della PAC.

In particolare il comma 9 in commento precisa gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC, al fine di includervi anche gli

aspetti concernenti l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario (**specifica aggiunta durante l'esame presso la Camera**).

Attualmente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*ter* del D.L. n. 91/2014, il sistema di consulenza deve contemplare almeno gli ambiti operativi previsti dalla normativa europea sopra citata e gli aspetti concernenti la competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale, incluso il benessere e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

Il comma 11, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, comporta l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche nell'ordinamento nazionale, relativamente all'articolo 25 della legge n. 221 del 2015, c.d. collegato ambientale, che ha ricompreso tra i prodotti ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario

Il comma 12, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'imputazione dei costi delle attività di controllo - legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica - ai destinatari degli incentivi, con conseguente attribuzione delle entrate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 2

(Parità tra i sessi nei consorzi di tutela)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto un nuovo articolo, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela (**commi 1 e 2**) deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

I consorzi di tutela, per il **comma 3**, provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, assicurando il rispetto delle disposizioni così introdotte. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni predette, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Per il primo mandato successivo a tale data, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Si segnala che l'originario **articolo 2 - del testo licenziato dal Senato**, che modificava il codice penale e il codice di procedura penale, in particolare, in relazione al delitto di contraffazione alimentare - è stato **soppresso dalla Camera**.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di servitù)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, **che deve comprendere l'eventuale danno** causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e **alle attrezzature di produzione.**

L'**articolo 3** introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni:

- per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;
- per la trasmissione di energia geotermica.

A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.

La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.

Nell'ambito delle servitù coattive (la cui disciplina generale è contenuta negli artt. 1032 e ss. del codice civile) è già ammessa la *servitù coattiva di acquedotto* ovvero l'obbligo di dare passaggio alle acque (articolo 1033 c.c.): il proprietario è, infatti, tenuto a dare passaggio alle acque che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Altre servitù coattive riguardano l'appoggio e infissione di chiusa (art. 1047 c.c.), la somministrazione di acqua ad un edificio o a un fondo (art. 1049, 1050, c.c.), il passaggio coattivo (art. 1051 c.c), l'elettrodotta e il passaggio coattivo di linee teleferiche (artt. 1056 e 1057 c.c.).

L'intervento legislativo si rende necessario in quanto la dottrina maggioritaria, come la giurisprudenza, ha rimarcato la tipicità e il numero chiuso delle servitù coattive (v. Cassazione, Sez. II, sentenze n. 820 e 11130 del 1992) riconducibili alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro "necessarietà" per raggiungere un fine meritevole di tutela. E', in particolare, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità la costituzione di una servitù coattiva per il passaggio di tubazioni di gas.

Si legge, infatti, nella sentenza 820/1992 della Suprema Corte che "a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 cod.civ. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto".

L'articolo 3 intende, pertanto, modificare la situazione descritta, a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali.

Anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza.

Per evitare i lunghi tempi dovuti alle eventuali opposizioni in sede giudiziale, l'articolo 3 prevede - con ordinanza del sindaco del comune territorialmente

competente, che autorizza i lavori - la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private; a tutela dei proprietari e per limitare gli eventuali, possibili danneggiamenti, vanno comunque tenute in debita considerazione la stagionalità delle colture dei terreni agricoli adiacenti alle strade oggetto dei lavori.

Al termine dei lavori è previsto l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente nonché, se del caso, l'obbligo di risarcimento del danno comprensivo di quello causato dai lavori alle coltivazioni e, **secondo una specificazione introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, alle attrezzature di produzione.

Articolo 4

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». *Identico*

2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.

L'articolo 4, non modificato dalla Camera dei deputati rispetto a quanto licenziato dal Senato, ha l'obiettivo di accelerare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole.

Il **comma 1** riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA).

Si tratta di un termine di silenzio-assenso previsto dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 99/2004 per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

I Centri di assistenza agricola svolgono, tra gli adempimenti più rilevanti:

- nel *rapporto con la Pubblica Amministrazione*:l'aggiornamento del fascicolo aziendale

- *nei rapporti con le aziende agricole*:

- assistenza per la compilazione di atti amministrativi legati all'ammissione di premi e/o contributi comunitari, nazionali e regionali (regime di Pagamento Unico; domande legate alla politica di sviluppo rurale per indennità compensative agroambientali o per misure strutturali - richieste di primo insediamento di giovani agricoltori, ammodernamento delle aziende agricole, diversificazione verso attività non agricole, domande di aiuto d'investimenti, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, partecipazione dei produttori a sistemi di qualità);
- esecuzione degli adempimenti nell'ambito della gestione delle anagrafi zootecniche, che prevedono, tra l'altro, l'inserimento nella Banca Dati Nazionale dei capi richiesti a premio e non a premio e la notifica delle movimentazioni;
- aggiornamento dei dati catastali riguardanti vendite, locazioni o frazionamenti;
- adempimenti legati alla verifica del rispetto dei criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione dei contributi PAC.

Il **comma 2** salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Si ricorda che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), regolato dal DPR 160/2010, rappresenta lo strumento telematico con il ruolo di unico interlocutore tra l'Impresa e la pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni.

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, **pesca e acquacoltura**, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, **silvicoltura e filiere forestali**, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

a) *identica;*

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

b) *identica;*

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

c) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, **pesca e acquacoltura** al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, **pesca e acquacoltura**;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, **pesca e acquacoltura**;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, **del settore della pesca e dell'acquacoltura**, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di

d) *identica*;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

h)semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

soppressa

i) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

soppressa

l) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in

soppressa

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

m) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

soppressa

n) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

soppressa

o) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.

soppressa

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, **corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione**, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **con il Ministro dell'economia e delle finanze** e con i Ministri interessati, **previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati **in via definitiva dal Governo.**

la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, **trasmette nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, **corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.** Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. **Decorso tale termine,** i decreti possono comunque essere adottati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. *Identico.*

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. **Durante l'esame presso la Camera dei deputati,** il riferimento alla pesca ed acquacoltura contenuto nel disegno di legge licenziato dal Senato è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicoltura e alla filiera foresta-legno; il termine per l'adozione del codice agricolo resta fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina i Testi unici compilativi, prevedendo che:

- il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
 - d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, al riguardo, che nel corso della XVI Legislatura, il Governo presentò alle Camere per il parere uno schema di decreto legislativo (A.G. n. 164) ed uno schema di regolamento (A.G. n. 168), volti al riordino della normativa sull'attività agricola. Lo schema di decreto legislativo - cosiddetto codice dell'attività agricola - e lo schema di regolamento, una sorta di testo unico delle norme regolamentari vigenti in materia, intendevano riordinare la normativa di competenza statale in materia di attività agricola. Tali provvedimenti non sono poi stati emanati e sono rimasti allo stato di proposte. Tra le priorità del riordino della normativa in materia di attività agricola, vi era innanzitutto la razionalizzazione dei provvedimenti che hanno ridisegnato *le figure professionali*, dando spazio alle società, e ampliato il campo d'azione delle attività agricole. Tra gli oggetti più rilevanti del riassetto era, quindi, prevista la *definizione di coltivatore diretto*; il riordino della disciplina delle *qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo*; la *figura dell'imprenditore agricolo giovane*; l'attenzione per la *disciplina delle attività connesse con quella agricola*, con l'aggiunta di quelle relative alla produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili. Apposite sezioni erano dedicate *all'attività agrituristica e alla vendita al dettaglio*. Autonomo spazio era dedicato *all'impresa ittica e alle attività selvicolturali*. Il riordino degli istituti a carattere civilistico non poteva escludere inoltre la disciplina dei *contratti agrari* che hanno trovato ampio spazio all'interno della struttura del codice. Particolarmente significativa è stata la ricognizione delle norme a carattere pubblicistico riguardanti la *disciplina del territorio*. Nello specifico, il codice conteneva disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni e sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell'attività imprenditoriale agricola. Erano altresì richiamate le discipline relative alla contrattazione programmata in agricoltura e quella relativa ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari. Talune disposizioni erano riferite alla disciplina della *biodiversità, dell'agricoltura transgenica*, al principio della *coesistenza* e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine. Un ulteriore settore preso in considerazione riguardava la disciplina della *proprietà rurale*, con particolare riguardo al *compendio unico* e alla ricognizione delle strutture agrarie sotto il profilo sia della formazione e della conservazione delle unità produttive in relazione alla divisione ereditaria sia della proprietà coltivatrice. Infine, lo schema del codice agricolo conteneva *l'elenco delle 61 fonti normative* che si intendeva abrogare (leggi intere o singole disposizioni), comprese alcune leggi non espressamente

richiamate nel codice stesso in quanto l'oggetto della loro disciplina non era esplicitamente trattato dallo schema di decreto legislativo.

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare, si prevede:

- a) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) l'obbligo di organizzare le disposizioni per materie o per settori omogenei;
- c) il coordinamento delle disposizioni, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- d) la risoluzione di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali;
- e) la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica;

Il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento omissivo dell'amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito (art. 2, co. 1 e 5, 20, l. n. 241/1990). L'ordinamento distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego e silenzio rigetto) e ipotesi non giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento).

L'articolo 20 della legge proc. include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa, generalizzando il ricorso all'istituto. La norma stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte, esclusi quelli disciplinati dall'art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività), per il rilascio di provvedimenti amministrativi, «il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all'interessato, nel termine indicato dall'art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall'istanza, non indice una conferenza di servizi.

Il silenzio assenso non opera per gli atti e i procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, alla salute e alla pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con appositi D.P.C.M. adottati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri competenti. In ogni caso l'art. 20, co. 3, prevede che l'amministrazione possa, in via di autotutela, annullare o revocare l'atto implicito di assenso (art. 21-*quinquies* e 21-*nonies*).

L'articolo 3 del disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098) attualmente all'esame della Camera, disciplina una particolare ipotesi di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, novellando la legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990,

n. 241) e introducendo nel capo IV, dedicato alla semplificazione dell'attività amministrativa, un nuovo articolo 17-bis.

- f) per quanto riguarda invece i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, si prevede il ricorso a procedure pattizie per raggiungere le medesime finalità;
- g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari,

Il sistema dei controlli agroalimentari nazionali poggia essenzialmente su due aspetti:

- uno legato alla sicurezza alimentare del consumatore in ossequio alla normativa europea introdotta con il Reg. UE 178/2002 , all'indomani dell'emergenza BSE (2001), di cui il Ministero della salute è organo di riferimento.

In particolare, presso il Ministero della salute, svolgono compiti di vigilanza e controllo il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti , l'Istituto superiore di sanità , nonché il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) mentre a livello territoriale operano i posti di Ispezione frontaliera, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (U.S.M.A.F.) nonché gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C) .

- l'altro aspetto è legato alla qualità merceologica e legale degli alimenti di cui è riferimento il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Ministero svolge la propria azione in materia attraverso:
 - il Corpo forestale dello Stato che opera attraverso la Divisione 2 dell'Ispettorato generale ed il Nucleo Agroalimentare e Forestale (N.A.F.) ;
 - l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF), deputato a svolgere i controlli per la tutela della qualità merceologica, la genuinità dei prodotti e la loro identità: 12 sono gli Uffici territoriali con 17 sedi distaccate, 4 sono i laboratori di analisi con una sede distaccata.

Nel corso dei controlli vengono verificate: la conformità dei processi produttivi; la regolare tenuta della documentazione ufficiale; la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta. In base alla nuova normativa prevista dal regolamento n. 1151/2012 (UE) è ad oggi possibile attivare una protezione *ex officio* da parte di ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.

L'ICQRF rappresenta l'Autorità delegata a far valere tale protezione, potendo adottare le misure preventive previste dall'art. 13, par. 3, del regolamento sopra richiamato.

Il principio in esame fa salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del D.Lgs. n.193/2007 che, in attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, fa riferimento al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.

h) **introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, questa lettera reca l'ulteriore principio della revisione ed armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

La Camera dei deputati ha quindi espunto le lettere da h) a o) del testo approvato dal Senato, attinenti alla semplificazione della normativa prevista per il conseguimento dell'abilitazione alle macchine agricole ed al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati**, detta le disposizioni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della semplificazione la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, e con gli altri Ministri di volta in volta competenti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tali pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Infine, il **comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6

(Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, **analoghi a quelli previsti per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla**

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è **delegato** ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **un decreto legislativo per la disciplina delle** forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) *identica*;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore **agricolo**;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

c) *identica*:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

1) *identico*;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

2) *identico*;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore **agricolo** nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

d) *identica*;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

e) *identica*;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

f) *identica*;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore **agricolo**, anche attraverso le necessarie

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

infortunistiche;

coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

h) identica;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore **agricolo** nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore **agricolo** per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo **decreto legislativo** di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

3. *Identico.*

4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Il **decreto legislativo** di cui al comma 1 è **adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.

Soppresso

L'articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, contiene norme volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il **comma 1** autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo (**secondo la modifica approvata dalla Camera dei deputati**) che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani.

Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata.

La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.

Il decreto legislativo deve essere adottato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- stabilire che il processo di affiancamento duri massimo di tre anni (lett. *a*) e si concluda secondo le seguenti modalità alternative
 - 1) la trasformazione del rapporto in forme di subentro tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo;
 - 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
 - 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati sopra (lett. *c*), nn. 1 e 2;
- prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore; **con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati**, è stata soppressa la disposizione che prevedeva che gli sgravi dovessero essere analoghi a quelli previsti per le *start-up* ai sensi del D.L. n. 179/2012 (lett. *b*);
- definire le modalità di presentazione di un progetto imprenditoriale da parte del giovane imprenditore agricolo che deve costituire la base del rapporto di affiancamento e che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi (lett. *d*);
- stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola (lett. *e*);
- definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente, qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato (lett. *f*);
- prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche (lett. *g*);
- stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione, in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento (lett. *h*);
- prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento (lett. *i*);

- definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli (lett. l)).

Per ciò che attiene alle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, di recente inserimento, si ricorda il D.L. n. 91/2014 che ha disposto la detrazione del 19% per l'affitto di terreni da parte degli under 35 e ha proceduto alla riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000.

Tali agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati a tasso zero. Vengono dunque eliminati con la riforma i contributi a fondo perduto. I nuovi requisiti soggettivi previsti prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva. Dall'altro lato, però, si innalza da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili.

Sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle risorse della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002 e introduce la previsione che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea. A tale proposito, si ricorda che la legge di stabilità 2015, in Tabella E, è previsto un rifinanziamento del D.Lgs. n. 185/2000 – Assegnazioni a ISMEA per imprenditorialità giovanile in agricoltura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (e di 108,4 milioni per le annualità 2018 e ss sino al 2030).

Alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.91/2014 si applica la disciplina previgente.

Il **comma 2** dispone che ai giovani imprenditori agricoli è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze destinate ad essi.

Ai sensi del **comma 3**, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo.

Il **comma 4 - secondo la modifica approvata dalla Camera dei deputati** - dispone che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e

per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato abrogato il comma 5, recante la clausola di salvaguardia finanziaria.

Articolo 7

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. *Identico*

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Al fine di limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli, sono state concepite le disposizioni dell'articolo in commento **(lasciato invariato dalla Camera, rispetto al testo licenziato dal Senato)**, che prevedono anche un incremento del processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, il **comma 1**, dispone l'abrogazione degli articoli da 6 a 9 del D.Lgs. n. 220/1995⁴.

Gli articoli abrogati recano – in attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91 - la disciplina delle modalità con le quali notificare l'inizio attività da parte degli operatori del settore biologico e dispongono l'istituzione, presso le regioni e province autonome degli "elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica", nonché l'istituzione presso il MiPAAF dell'elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati.

In particolare, l'articolo 6 dispone che gli operatori del settore biologico sono tenuti a notificare l'inizio dell'attività alle regioni o alle province autonome in cui è ubicata l'azienda. L'articolo 7 prevede che la modulistica riguardante l'attività di produzione, i programmi, le relazioni di ispezione ed i registri aziendali è redatta conformemente ai modelli di cui all'allegato V de Reg.CEE. L'articolo 8 dispone che regioni e province autonome istituiscano gli "elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica". L'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il MIPAAF, dell'elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati.

La disciplina abrogata è in sostanza destinata ad essere sostituita da quella contenuta nei successivi commi dell'articolo in esame, semplificando gli adempimenti burocratici per gli operatori del biologico ed adeguandoli alla più recente normativa europea.

Si ricorda in proposito che il Reg. CEE n. 2092/91 è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 834/2007, il quale costituisce, attualmente, la normativa europea sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici⁵.

In particolare, gli articoli 8 e 9 del Regolamento CE 2092/91 che contenevano norme sul Sistema di controllo dei prodotti biologici, sono stati sostituiti dagli articoli 27-31 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Tali nuove norme confermano che gli operatori del settore devono notificare la loro attività all'autorità competente dello Stato membro in cui è esercitata e prevedono che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono tenere un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo, nonché mettere a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su *Internet*, gli elenchi aggiornati (articolo 92-ter, Reg. n.889/2008)⁶.

⁴ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

⁵ Assieme al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; nonché al Reg. n. 1235/2008 della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

⁶ Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. n. 220/1995, gli elenchi previsti, e cioè gli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica, l'elenco nazionale, e l'elenco degli organismi di controllo autorizzati, sono dunque pubblici già oggi.

Il **comma 2** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole, previo parere della Conferenza unificata (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Esso, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è finalizzato a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale⁷ messo a disposizione dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica agricola comune, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Il **comma 3** prevede che entro sessanta giorni dalla data in vigore del provvedimento in esame un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisca i modelli per la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione, i registri aziendali, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

Il **comma 4** prevede che il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.

Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, ai sensi del **comma 5**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e province autonome, devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza, verrà utilizzato il SIB.

⁷ Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

«2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».

L'**articolo 8** - che, come risultante dal testo licenziato dal Senato, integrava l'elenco delle attività che non si configurano come attività affidate in subappalto aggiungendovi l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati - **è stato soppresso.**

In suo luogo, è stato **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati un nuovo articolo 8, che** stabilisce che in caso di controversie sui masi chiusi è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione: la nuova disciplina

riguarderà chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso.

Il tentativo di conciliazione sarà esperito ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ma la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'indennità.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

L'articolo in esame, **inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti.

Per organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo si intendono quelle volte a rappresentare, ad esempio, il proprietario di terreni agrari⁸ o gli affittuari nella stipula del contratto di affitto in deroga⁹. Il presupposto per l'operatività della norma è rappresentato - secondo il **comma 1** - dal requisito di maggiore rappresentatività che deve possedere l'Organizzazione; la capacità rappresentativa dell'organizzazione deve essere riferita al livello nazionale.

In proposito, la giurisprudenza ha tentato di elaborare i parametri di identificazione che potessero consentire l'individuazione. In particolare è stata attribuita specifica rilevanza:

- alla notevole consistenza numerica dell'organizzazione (affinché garantisca un'equilibrata distribuzione degli iscritti su tutto il territorio nazionale e delle categorie che le organizzazioni stesse intendono tutelare);
- alla presenza di una sede nazionale che, poiché dotata di risorse umane e materiali adeguate, coordini le attività sull'intero territorio nazionale;
- alla partecipazione dell'organizzazione sindacale alla stipula dei contratti collettivi di lavoro, in combinato con il principio della capacità rappresentativa;
- alla presenza in organismi pubblici (CNEL, INAIL, INPS, Camere di Commercio) in rappresentanza della categoria imprenditoriale agricola o del lavoro autonomo.

⁸ Nel contratto di affitto di fondi rustici l'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 consente alle parti di derogare pattiziamente alle norme vigenti in materia di contratti agrari. La possibilità di introdurre deroghe rispetto alla disciplina legale è subordinata all'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, a pena di nullità della relativa convenzione.

⁹ La legge del 3 maggio 1982, n. 203 prevede, per i contratti di affitto agrario, che la disciplina dei rapporti tra concedente e concessionario possa essere derogata - qualora il contratto venga concluso ai sensi dell'articolo 45 - con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, mediante le proprie articolazioni provinciali.

Per indennità espropriative giacenti si intendono, ai sensi del **comma 2**, le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione vale se agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10
(Contributo al CONOE)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

***a)* gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;**

***b)* gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 10, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato dal comma 1, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio¹⁰ e alla loro suscettibilità a divenire esausti.

¹⁰ Oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg; oli vegetali, diversi, in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg; grassi animali e vegetali

Il contributo ambientale per il **comma 2** è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di riconoscimento del sistema dell'organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti da parte degli operatori stessi (che devono richiederlo all'Autorità competente, previa trasmissione di idonea documentazione). Il versamento avviene con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 3** regola le esclusioni dal contributo¹¹, mentre il **comma 4** prevede la verifica della congruità del contributo e dei costi di riscossione: l'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: esso prevede che il contributo ambientale (a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili) sia determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio.

in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg; oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

¹¹ Gli oli extravergini di oliva, tranne se è dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE; gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri; gli oli vegetali diversi, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi; gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole.

Articolo 11

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa

contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».

Tale articolo, **inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede che le imprese agricole possono aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono.

Per il **comma 1**, l'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.

Ai sensi del **comma 2**, le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 (per ciascun materiale di imballaggio) e 224 (nazionale imballaggi) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

Per il **comma 3**, i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000: viene così ridotta la precedente sanzione amministrativa (che era da 10.000 a 60.000 euro), e viene eliminata la clausola di salvezza dell'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Si segnala che l'originario **articolo 11 - del testo licenziato dal Senato** - che, a decorrere dall'anno 2015, disciplinava gli interventi prioritari finalizzati alla

modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare nell'ambito delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati nel Programma delle infrastrutture strategiche - è stato **soppresso dalla Camera**.

Articolo 12

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede al comma 1 che l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), ovvero da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese che abbiano conseguito un attestato.

Si tratta di un attestato di idoneità, per il possesso di determinate competenze fitosanitarie, il cui ottenimento - secondo il **comma 2** - è subordinato all'effettuazione di corsi di formazione: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne disciplinano le modalità.

Le aziende che producono o commercializzano i vegetali e i prodotti vegetali ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 214/2005 o importano i vegetali e i prodotti vegetali della medesima tipologia ivi prevista, devono iscriversi al RUP. Le ditte che richiedono l'iscrizione al RUP devono essere in possesso dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di vegetali, parti di vegetali ed altre voci, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005; ne derivano gli obblighi e prescrizioni previsti dagli art. 21 e 22 del d.lgs. n. 214/2005 e le verifiche previste dall'art. 23.

La clausola di cui al **comma 3** prevede che dall'attuazione delle disposizioni predette non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».

L'articolo 13, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (denominati “Confidi”, sono istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali).

La disposizione è recata sotto forma di novella all'articolo 1, (primo comma) lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo cui la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni¹².

¹² La raccolta del risparmio a medio e lungo termine ivi prevista è venuta meno con l'art. 161, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che abrogò il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b).

Articolo 14

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».

L'articolo 14, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero caseario possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (durata non inferiore a dodici mesi e forma scritta della rinuncia) nei contratti di cessione di latte crudo prodotto ai trasformatori.

In particolare, nella disciplina vigente viene disposto che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata dall'agricoltore cedente. Si rinvia, quindi, a quanto previsto dall'articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per disporre l'applicabilità nell'ordinamento interno. Si prevede, inoltre, che, al fine di rendere operativo il ruolo dell'Autorità garante nel perseguire pratiche commerciali sleali nella filiera del latte, l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo in considerazione la collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia elaborata approvata dal MIPAAF.

In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi, per evidenti ragioni di connessione.

Articolo 15

(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e **alla riduzione** degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, **nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi**, il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale**, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. *Identico:*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

direttivi:

a) definizione della struttura degli enti, società ed agenzie vigilati e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi **stessi** nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in*

a) **revisione delle competenze e riordino** degli enti, società ed agenzie vigilati, **anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo** modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano **l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali** e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti **dei loro** organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) *identica;*

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, **non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica**, derivanti dalla riduzione **del numero** degli enti e società **disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente**

Testo del disegno di legge

Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema **dei** pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di

Testo del disegno di legge

1° dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

2) **predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un *data base* integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;**

3) **riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della**

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante **il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero** la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal **medesimo Ministero**, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore **dell'AGEA;**

soppresso

soppresso

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sperimentazione nel settore
agroalimentare e del sostegno agli
spin-off tecnologici;

4) razionalizzazione dell'attuale
sistema dei servizi creditizi e finanziari
a sostegno delle imprese agricole e
agroalimentari, al fine di favorire in
particolare i processi di
modernizzazione,
internazionalizzazione, accrescimento
dimensionale e occupazionale, *start-up*
e accesso al credito, anche attraverso
la messa in rete e la connessione con la
strumentazione finanziaria privata,
mediante riorganizzazione delle
funzioni, dei compiti e delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) e della
società Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, garantendo
la realizzazione di strumenti di
valutazione e misurazione delle attività
svolte, dell'efficacia delle procedure
nonché del livello di efficienza
dell'azione, con particolare riferimento
ai tempi di intervento, alla trasparenza
delle procedure e all'ampliamento
della platea di soggetti beneficiari.
L'azione deve essere finalizzata a
sviluppare l'investimento fondiario, la
costruzione e gestione di strumenti
finanziari a sostegno dei progetti
economicamente sostenibili, attraverso
idonee procedure di valutazione e
strumenti finanziari adeguati nonché il
sostegno al credito e la gestione di
pacchetti assicurativi relativi ai rischi
climatici e di mercato;

soppresso

f) revisione della normativa
istitutiva dell'Ente nazionale risi al
fine di razionalizzarne

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**l'organizzazione in funzione della
competitività del settore;**

e) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

g) *identica.*

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

***b)* prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*, consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;**

***c)* prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera *b)*, una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;**

***d)* compatibilmente con la**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);

e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i

4. *Identico:*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

a) *identica;*

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

b) *identica;*

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

c) *identica;*

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

d) *identica;*

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

e) *identica;*

f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro

soppressa

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;

g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il**

Testo del disegno di legge

delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino e **riduzione** degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, correlati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esse contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

6. *Identico.*

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilanti di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi **5** e **6** uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive..

8. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Identico.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, delega il Governo, entro il termine di dodici mesi, al riordino e alla riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla revisione della normativa del settore ippico nazionale (**secondo un'aggiunta introdotta dalla Camera**) nonché alla revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale, I decreti legislativi dovranno essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi.

Gli interventi legislativi di riassetto degli enti del comparto agricolo

Il sistema degli enti pubblici del comparto agricolo è stato più volte rivisto nel corso degli ultimi quindici anni¹³.

Un significativo intervento è stato compiuto dal decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, nell'ambito della complessiva riforma amministrativa avviata con le leggi che vengono comunemente associate al nome di Bassanini. Tale revisione si era resa necessaria anche perché la preesistente frammentazione del sistema era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, la quale aveva stigmatizzato lo spreco di risorse e l'inefficienza che ne conseguivano.

In particolare, il D. Lgs. n. 454/99 ha disposto l'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale, facendo confluire in esso numerosi istituti di ricerca che esistevano all'epoca¹⁴.

Il medesimo D.Lgs. ha poi provveduto al riordino dei seguenti enti di ricerca:

- l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), istituito per compiere indagini e studi di economia agraria e forestale;
- l'Istituto nazionale della nutrizione (INN), trasformato nell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con la funzione di assicurare la tutela del consumatore e il miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari;
- l'Ente nazionale sementi elette (ENSE), con compiti specifici di certificazione, analisi e controllo dei prodotti sementieri, nonché di promozione di nuove varietà e riconoscimento varietale e brevettuale delle novità;
- il Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno, con sede a Portici, trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (cd. Centro Portici), centro di ricerca economico-agraria ma anche centro di formazione postuniversitaria

Sempre nel 1999, nell'ambito della riforma cd. "Bassanini":

¹³ Nella passata legislatura, al Senato, la 9° Commissione Agricoltura ha svolto, tra il 2011 e il 2012, una Indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Mipaaf.

¹⁴ Il predetto D.Lgs. ha fatto confluire nel CRA i preesistenti 22 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) – aventi grado pari agli istituti scientifici universitarie – e ulteriori 6 istituti indicati nell'allegato al medesimo provvedimento. La revisione degli enti della ricerca agricola si era resa necessaria per la frammentazione del sistema, che era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, la quale aveva stigmatizzato lo spreco di risorse e l'inefficienza che ne conseguivano.

- con il D.Lgs. n. 419/1999 si è provveduto all'istituzione di ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ente pubblico economico creato dall'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina.
- Il D.Lgs. n. 165/1999 ha istituito AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente pubblico non economico, subentrato, a decorrere dal 16 ottobre 2000, in tutti i rapporti attivi e passivi alla soppressa AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo).
- con il D.Lgs. n. 449/1999, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), già istituita con R.D. n. 624/1932, è stata qualificata ente di diritto pubblico e ne sono state fissate le relative funzioni.

Successivamente, il D.L. n. 78/2010, articolo 7, comma 20, ha soppresso:

- il Centro Portici, trasferendo compiti e funzioni al Ministero dell'agricoltura;
- l'ENSE, i cui compiti e funzioni sono stati attribuiti all'INRAN;
- l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INCA)¹⁵ con contestuale trasferimento all'INRAN dei compiti dell'Istituto¹⁶.

Si consideri, inoltre, che la riorganizzazione del settore ha dovuto anche tener conto delle norme di contenimento della spesa contenute nel D.L. n. 112/08 che all'articolo 74 ha richiesto una riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali anche ivi inclusi gli enti di ricerca pubblici, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.

Il D.L. citato, all'articolo 28, ha disposto l'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (in luogo della Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ed i servizi Tecnici (APAT)), e ha stabilito che nel nuovo istituto confluissero anche due enti in precedenza vigilati dal Dicastero agricolo: l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) - che aveva compiti di ricerca e consulenza statale e regionale in tema di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale - e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) - cui spettava lo studio della vita biologica del mare. La fusione è stata regolata con il D.M. n. 123/2010 del Ministero dell'Ambiente

Come già accennato, l'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 138/2011 ha disposto una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi dei predetti enti rispetto a quella già operata dall'articolo 74 nonché dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del D.L. n. 194/2009.

Sempre nel 2011,

il D.L. n. 98/2011 (art. 14, comma 28) ha trasformato l'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, sotto la vigilanza Mipaaf.

il D.L. n. 201/2011 (articolo 21, comma 10) ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'EIPLI- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania con sede in Bari, istituito dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

¹⁵ L'INCA, posto sotto la vigilanza del MISE, aveva compiti di controllo dell'industria conserviera – di lavorazione sia di prodotti vegetale che animali - in tutto il territorio nazionale.

¹⁶ Lo stesso D.L. n. 78 eliminò altresì alcune stazioni sperimentali del settore agricolo, le cui funzioni passarono alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Con il D.L. n. 95/2012 l'INRAN è stato soppresso a decorrere dal 7 luglio 2012 e le funzioni acquisite in materia di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri sono state trasferite all'Ente risi, mentre tutte le altre sono state attribuite al CRA (art. 12, commi 1-6).

Sempre il D.L. n. 95/2012 (articolo 23-*quater*) ha soppresso l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI, disponendo che venissero ripartite le relative funzioni tra il Mipaaf e l'Agenzia delle dogane.

Il sofferto quadro di revisione delle competenze è proseguito con la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/12) che per evitare che l'ente di commercializzazione del riso si trovi ad avere anche un ruolo nella certificazione del prodotto, ha trasferito al CRA anche le funzioni nella materia sementiera.

Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, commi 381-383) ha disposto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

L'Ente incorporato (INEA) è divenuto pertanto Centro di responsabilità amministrativa del CRA, come da decreto n. 3 del 21/01/2015 del Commissario straordinario.

L'intervento in questione è finalizzato ad una riduzione di spesa.

Sulla base del complesso quadro sopra delineato, gli [enti pubblici vigilati](#) dal Mipaaf sono attualmente: AGEA, ISMEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in corso di costituzione, risultante dalla fusione di INEA nel CRA), ENTE RISI.

Per quanto concerne le [società partecipate](#) dal Mipaaf, esse sono attualmente:

ISA- Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.a, società finanziaria che vede il Ministero azionista unico, alla quale il Mipaaf non eroga nessun contributo istituzionale.

UNIRELAB-Servizi di diagnostica di laboratorio per l'industria ippica s.r.l., il cui trasferimento di capitale dalla ex ASSI al Mipaaf è avvenuto in attuazione dell'art. 23-*quater*, comma 9-*bis* del D.L. n. 95/2012, con decreto interministeriale 15 novembre 2012. La società assicura il controllo pubblico (analisi *antidoping*) dei concorsi e delle manifestazioni ippiche.

AGENZIA POLLENZO spa, la cui quota di partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è del 3,905%. Il MIPAAF non eroga nessun contributo istituzionale gravante sul bilancio e non ne sono presenti rappresentanti negli organi di governo societari. La società opera nel settore della diffusione della cultura enogastronomica e la politica dell'alimentazione italiana di qualità a livello internazionale.

Sempre con riferimento alle società partecipate, si ricorda che la società Buonitalia S.p.a, originariamente di proprietà al 70% Mipaaf, è stata sciolta e messa in liquidazione, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (come convertito in legge n. 135/2012) ha soppresso Buonitalia Spa in liquidazione ed ne ha trasferito le funzioni e il personale con apposite modalità all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex ICE).

Il **comma 2** stabilisce principi e criteri direttivi per il riordino degli enti, agenzie e società del Mipaaf.

In particolare,

la **lettera a)** richiama definizione delle strutture, delle competenze e delle procedure di funzionamento nonché di modalità di chiamata pubblica, di cui alla disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione¹⁷ (anche a seguito della loro attuazione); ciò dovrà avvenire seguendo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale (nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia) dei componenti dei rispettivi organi.

La **lettera b)** richiama l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie e l'ulteriore riduzione del ricorso a contratti con soggetti esterni alla P.A e con l'utilizzo prioritario delle professionalità esistenti.

La **lettera c)** prevede l'utilizzo, per una quota non superiore al 50%, dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del *Made in Italy*.

La **lettera d)** del testo in esame, dispone in ordine alla riorganizzazione di AGEA, anche attraverso la revisione delle funzioni affidate all'Agenzia (con particolare riferimento al sistema di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale) senza più prevedere (grazie ad una **modifica introdotta dalla Camera**) che questo sia funzionale alla riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal MiPAAF.

Il Sistema informativo agricolo nazionale-SIAN, sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale, è stato istituito con legge n. 194/1984 (articolo 15)¹⁸. La norma citata aveva autorizzato il Ministro delle politiche agricole all'impianto del sistema attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la messa in funzione e gestione temporanea del sistema, in base alle direttive fissate dal Ministro.

Il D.lgs. n. 173/1998, ha fatto obbligo al Ministero, agli enti e alle agenzie da esso vigilati, alle Regioni, agli enti locali, nonché alle altre PP.AA. operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, di avvalersi dei servizi del SIAN.

¹⁷ Articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

¹⁸ Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato.

L'art. 14, comma 9 del D.Lgs. n. 99/2004 ha affidato i compiti di coordinamento e gestione del SIAN, fino ad allora svolti dal MIPAAF, all'AGEA, fermi i poteri di indirizzo e monitoraggio del Ministero.

Il successivo D.Lgs. n. 182/2005, ha previsto che AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisse una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato, secondo la predetta norma, doveva avvenire mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica¹⁹.

Con delibera del 25 novembre 2005, il Consiglio di amministrazione di Agea ha disposto l'istituzione della SIN SRL, il cui capitale sociale è stato interamente sottoscritto da AGEA. Con il contratto di servizio quadro, stipulato il 30 gennaio 2006, tra AGEA e SIN, sono state disciplinate le attività di sviluppo e gestione dei servizi del SIAN (compresa la realizzazione delle anagrafi aziendali, il coordinamento e lo sviluppo dei controlli legati alla PAC con il Sistema integrato di gestione dei controlli (SIGC), nonché altre attività connesse alle finalità istituzionali di AGEA. Infine, con decreto del Ministro delle politiche agricole 11 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono state approvate le linee guida per lo sviluppo dei SIAN.

Con delibera dell'assemblea dei soci del 25 agosto 2011, su proposta di AGEA, la Sin S.r.l. è stata trasformata in S.p.A, con capitale partecipato al 51% da Agea e al 49% dal socio privato. Una ricostruzione della normativa sul SIAN e dei dati societari relativi alla società SIN è stata operata dai vertici della società nel corso [dell'Audizione dei rappresentanti della Società SIN il 15 aprile 2014 al Senato](#). Nel corso dell'audizione, è stato in particolare messo in rilievo che a settembre 2016 viene a cessare il partenariato tra l'Agea e l'attuale socio privato, e, secondo le procedure stabilite negli atti di gara, si indirà una nuova gara.

Si consideri, infine, che il comma 6-*bis* dell'articolo 1 del D.L. n. 51/2015 – introdotto nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento (il quale attualmente è all'esame del Senato) dispone che AGEA possa provvedere, successivamente alla data in cui è prevista la cessazione della partecipazione del socio privato alla società che gestisce il SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale), a gestire il sistema.

- al modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli.

Circa il sistema degli organismi pagatori in Italia, si veda l'apposito *box su AGEA e gli organismi pagatori*. Circa i recenti interventi normativi di semplificazione e coordinamento degli organismi pagatori, si veda il punto successivo.

- all'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti all'ottimizzazione dell'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle P.A., garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena

¹⁹ Come risulta [dall'Audizione dei rappresentanti della Società SIN il 15 aprile 2014 al Senato](#), acquisito il parere del Consiglio di Stato, nel maggio 2007 AGEA ha aggiudicato la gara a RTI con mandataria la società ALMAVIVA e mandanti Auselda, Sofiter, Cooproggetti, IBM, Agriconsulting, Agrifuturo e Isaf; a tale aggiudicazione ha fatto seguito, nel settembre 2007 l'aumento di capitale sociale deliberato da parte dell'assemblea straordinaria di SIN e la contestuale sottoscrizione di tale aumento da parte delle società facenti parte del RTI Almaviva.

comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e P.A., attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 503/1999.

Il D.P.R. n. 503/1999, all'articolo 1, ha disposto che l'Anagrafe delle aziende agricole, costituita all'interno del SIAN, integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie tutte le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA) e deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'articolo 6, hanno accesso all'anagrafe ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto delle norme per la tutela dei dati personali, le PP.AA. che partecipano al SIAN, le stesse aziende agricole registrate, ed i soggetti dalle stesse delegati. Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati, anche attraverso la "Carta dell'agricoltore e del pescatore" prevista dall'articolo 7 del D.P.R., come documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza, la compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale.

L'Accesso all'anagrafe è consentito anche ai CAAA limitatamente alle attività loro delegate dagli organismi pagatori.

L'iscrizione alla Anagrafe delle Aziende Agricole costituisce presupposto indispensabile alla presentazione di domande per contributi, aiuti e premi comunitari nazionali e regionali. A tal proposito, il fascicolo aziendale - di cui all'articolo 9 del D.P.R. citato - è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe. Ai sensi del recente D.M. 12 gennaio 2015 di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, l'insieme dei documenti e delle informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico".

Si consideri che il D.M. 12 gennaio 2015 e il successivo DM 20 marzo 2015 n. 1922 costituiscono, nella sostanza, la base normativa di avvio del «Piano Agricoltura 2.0», il quale reca tra l'altro interventi finalizzati ad un maggior coordinamento tra gli organismi pagatori, si basa, tra gli altri, sui seguenti punti fondanti:

- la presentazione di una domanda unica precompilata per tutte le misure di sostegno dell'UE a superficie previste nel I e nel II Pilastro della PAC (art. 7 del D.M. 12 gennaio 2015);
- a realizzazione di un'Anagrafe Unica nazionale delle aziende agricole integrata dalle Anagrafi regionali (art. 2 del D.M.) e l'istituzione di un database federato degli Organismi Pagatori (*cloud*) che integra e rende disponibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale;
- un solo Fascicolo Aziendale (con l'unificazione del piano colturale, piano assicurativo individuale e il quaderno di campagna) (artt. 3 e ss. del D.M.);
- la Banca dati Unica dei Certificati(antimafia, DURC).

AGEA e gli organismi pagatori

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con l'articolo D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 successivamente modificato da una serie di interventi legislativi, in particolare con l'articolo 12 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 295 della legge di stabilità 2014.

L'Agea è Ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al controllo della Corte dei conti quale ente cui lo stato contribuisce in via ordinaria. L'ultima relazione è relativa all'attività svolta nel triennio 2010-2013. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (art.2).

L'Agenzia esercita le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori regionali, nonché essa stessa esercita le funzioni di organismo pagatore, assieme ad altri compiti attribuiti dalla normativa europea e nazionale (art. 3).

Con il termine organismo pagatore si intende il servizio/organismo riconosciuto che, in presenza di adeguate garanzie, gli Stati membri (il Mipaaf) designano (D.M. 17/06/2009) per gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR. Gli organismi pagatori effettuano i pagamenti ai beneficiari sulla base delle disposizioni europee e, d'altro canto, solo le spese effettuate dagli organismi pagatori possono ottenere un finanziamento a valere sulle risorse europee. Lo Stato membro riconosce organismi pagatori solo quegli enti la cui struttura e organizzazione amministrativa garantiscono il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione UE (Reg. di esecuzione UE n. 907 e 908/2014). Viste le delicate funzioni, gli Organismi pagatori sono oggetto di costante supervisione da parte dell'autorità competente che comunica i risultati del monitoraggio alla Commissione (cfr. "[Relazione 2014 sull'attività di supervisione e di monitoraggio sugli organismi pagatori](#)"). Rimane comunque ferma la competenza del MIPAAF e della Ragioneria generale dello Stato-MEF nei rapporti con l'UE circa il monitoraggio dell'evoluzione della spesa finanziata dalla PAC (art. 1, comma 245 della legge di stabilità 2015). In materia, l'Agenzia assicura comunque il necessario supporto tecnico.

Si consideri che l'articolo 3 del D.Lgs. n.165/2001 attribuisce alle regioni l'incarico di istituire servizi e organismi regionali (in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari) con le funzioni di organismo pagatore, spostando così a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti FEAGA nel contempo riconoscendo all'Agenzia il ruolo di organismo di coordinamento.

Le funzioni di coordinamento peraltro dovrebbero essere le sole, a regime, riconosciute all'Agenzia, che svolge anche la funzione di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari, disposti dall'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli, fino al momento in cui gli organismi pagatori istituiti dalle regioni entreranno nel pieno delle loro funzioni (art.3, comma 4).

Secondo le [informazioni disponibili sul sito istituzionale del MIPAAF](#), in Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti, di cui:

- 8 operanti a livello regionale
- 2 operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (riso ed esportazioni)
- l'AGEA che appunto svolge tale ruolo per le regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore.

I conti degli Organismi pagatori sono annualmente certificati da un organismo indipendente che ne attesta la completezza, la correttezza e la veridicità.

E' anche concesso agli organismi pagatori (art. 3-*bis*) di stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza agricola, istituiti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei

produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, per l'espletamento di una serie di attività.

Per assicurare una maggiore fluidità procedurale al sistema dei pagamenti agli agricoltori, è stato anche attribuito agli organismi pagatori il potere di conferire immediata esigibilità alle domande di aiuti, presentate attraverso i centri autorizzati di assistenza agricola, rimanendo salvi i controlli comunitari e quanto stabilito dalle convenzioni stipulate tra i Centri e gli organismi pagatori.

Di tutto rilievo è il compito attribuito all'Agenzia di segnalare al Ministro ed alle regioni l'inerzia o inadempienza degli organismi pagatori, attivandosi le procedure sostitutive da parte del Consiglio dei Ministri previste dall'art. 5, co. 3 del D.lgs. n. 112/98.

Sul piano contabile, all'Agenzia spetta la rendicontazione all'UE dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori, mentre in qualità di organismo pagatore, l'Agenzia è tenuta alla esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti.

Le entrate dell'Agenzia (art. 7) sono costituite dalle risorse annualmente determinate:

a) dalle assegnazioni statali determinate con la legge di stabilità (la voce è esposta in Tabella C) per le attività istituzionali dell'Agenzia. A legge di bilancio 2015-2017, il capitolo 1525/MEF relativo alle spese di funzionamento dell'Agenzia, reca 119,3 milioni di euro per il 2015 e di 115,6 milioni per ciascun anno del triennio 2016 e 2017. Il cap. 1526/MEF reca le spese di natura obbligatoria di AGEA con 36,6 milioni per il 2015-2017.

b) dalle somme di provenienza dell'UE per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA;

c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

Non costituiscono entrate le somme, di provenienza nazionale che comunitaria, destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, che debbono essere gestite nella più totale separazione da quelle destinate fondamentalmente al funzionamento, con conseguente obbligo di scrittura su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Si consideri in proposito che gli organismi pagatori regionali e AGEA rientrano nel regime di tesoreria unica ex articolo 2, rispettivamente, Tabella A e Tabella B della legge n. 720/1984.

Gli organi dell'Agenzia, riformati con l'articolo 12, comma 13, D.L. n. 95/2012 - sono:

a) il direttore dell'agenzia, che deve essere scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare.

Il direttore è nominato con decreto del MIPAAF, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che deve essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. SI veda il D.M. di nomina a direttore dell'AGEA di Stefano Antonio Sernia, [D.M. 30 luglio 2014](#).

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è [designato dal Ministro dell'economia e delle finanze](#) ed è collocato fuori ruolo.

Lo Statuto dell'AGEA è stato approvato dal Mipaaf con D.M. pubblicato in gazzetta ufficiale del 4 luglio 2014. Lo Statuto è [consultabile qui](#).

L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione, costituito da beni immobili e mobili strumentali alla sua attività, già appartenenti all'AIMA, nonché dalle assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria (articolo 11).

Gli specifici compiti di AGEA

In base al riferito quadro legislativo, all'Agenzia competono attività e funzioni diverse, in base a norme europee e norme nazionali. Alla legislazione che ha organicamente disciplinato l'Agenzia (articoli 3 e 4 del D.Lgs. n.165/1999), si sono aggiunte una serie di disposizioni. In particolare, come già accennato, le competenze istituzionali dell'AGEA sono state interessate, nel 2012, dalle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*), e da ultimo l'art. 1, comma 295 della legge n. 147/2013.

Ai sensi di tali norme, per quanto attiene alla realizzazione della politica europea:

- all'Agenzia sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento degli organismi pagatori. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'UE degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla PAC, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del MIPAAF nella gestione dei rapporti con la Commissione afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa finanziata dalla politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti. In materia l'Agenzia assicura il supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti
- gestisce gli ammassi pubblici comunitari.
- gestisce e distribuisce gli aiuti comunitari agli indigenti (ai sensi del Regolamento UE n. 223/2014). Peraltro, unitamente alle risorse europee per gli indigenti operano anche le risorse del Fondo Nazionale Indigenti (di cui al c. 1, art. 58, D.L. n. 83/2012).
- realizza i programmi europei di miglioramento della qualità dei prodotti;
- cura la gestione delle quote latte e la riscossione del prelievo supplementare, anche avvalendosi delle società del gruppo Equitalia (cfr. legge di stabilità 2015).

Per quanto attiene alla realizzazione della politica nazionale l'Agenzia:

- attua gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare disposti con leggi nazionali d'intesa con la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia realizza, per periodi circoscritti, la politica di sostegno a comparti in contingenti situazioni di crisi per ristabilire l'equilibrio di mercato, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti. Con i prodotti ritirati l'Agenzia può realizzare programmi di fornitura a cittadini indigenti e organizzazioni senza fini di lucro; per lo stesso scopo le pubbliche istituzioni che gestiscono servizi di mensa, o le associazioni senza fini di lucro possono acquistare da AGEA i prodotti dalla essa ritirati allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA può stipulare contratti diretti con le istituzioni (art. 5 co. 1 e 3, D.L. n. 182/2005).

- gestisce le forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano anche in attuazione degli impegni in ambito internazionale (cfr. *supra*).
- ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 99/2004 come novellato dall'art. 7 della legge n. 34/2008 (legge comunitaria 2007) è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli e delle banane, avvalendosi della società Agecontrol S.p.a. (cfr. *infra*);
- ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 (art. 14, co. 9,10 e 10-*bis*) AGEA gestisce il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Come sopra accennato nel testo, AGEA ha costituito la società SIN e ad essa affidato lo sviluppo e la gestione del SIAN;
- si occupa della realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 99/2004, avvalendosi del SIAN
- cura l'applicazione (art. 1, comma 1048, della legge n. 296/2006) della normativa europea in materia di controlli *ex post* sulla correttezza e conformità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori nel quadro del FEAGA;
- l'applicazione nazionale delle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui al Reg. (CE) n. 182/2009, ai sensi del D.M. 10 novembre 2009, n. 8077;
- cura la realizzazione, nell'ambito del SIAN, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 99/2004, delle necessarie verifiche ed istruzioni per gli operatori della filiera, per la tracciabilità dell'intero ciclo produttivo delle materie agricole utilizzate per ottenere oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica (circolare MIPAAF, 31 marzo 2010, n. 5520);
- cura la realizzazione, *ex lege* n. 296/2006 e della n. 244/2007, nel SIAN, delle verifiche ed istruzioni per gli operatori della filiera per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica (Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. 2 marzo 2010);
- cura il collegamento con le banche dati del Catasto per le informazioni sulle particelle agricole, e la messa a disposizione delle medesime a tutti gli Organismi pagatori.

La **lettera e)** prevede il riordino del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A., anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate.

In proposito si prevede il relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti di AGECONTROL mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della legge in esame, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.

AGECONTROL S.p.a

AGECONTROL è stata istituita il 5 novembre 1985, in forma di società per azioni, con capitale sociale sottoscritto dal Ministero delle politiche agricole, dall'*ex* A.I.M.A. oggi AGEA e dall'INEA. Con l'articolo 18 del D.Lgs. n. 99/2004, ad AGEA è stato attribuito il controllo su AGECONTROL S.p.a., e trasferita l'intera partecipazione azionaria, per cui AGEA è attualmente socio unico di AGECONTROL S.p.a.

Il medesimo D.Lgs. ha disposto che AGEA - autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative europee, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli - si avvale per tale attività di AGECONTROL S.p.a. Il 25 ottobre 2005 è stata sottoscritta la Convenzione-Quadro tra AGECONTROL e AGEA.

Tale attività di controllo riguarda:

- controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
- gestione delle comunicazioni obbligatorie e delle domande di autorizzazione all'uso del logo europeo ed all'autocontrollo;
- aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);
- gestione degli aspetti sanzionatori.

AGECONTROL effettua i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti.

Dal 2005 AGEA ha attribuito ad AGECONTROL ulteriori compiti di controllo quali:

- programmi triennali di miglioramento presentati dalle Organizzazioni oleicole (Reg. UE n. 807/2010 e 223/2014);
- distribuzione, ad opera di Enti e strutture caritative, di derrate alimentari agli indigenti (Reg. CEE n. 3149/92);
- programmi di promozione ed informazione dei prodotti agroalimentari nel Mercato europeo e nei Paesi terzi (Reg. UE 501/2008);
- utilizzo di burro comunitario (Reg. UE n. 452/2009);
- fondi comunitari per il Tabacco (Reg. CE n. 2182/2002);
- controlli sullo zucchero in regime di Ammasso pubblico (Reg. CE n. 907/2014);
- controlli su varia misure eccezionali di sostegno del mercato agricolo.

Si tratta di verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al riscontro dell'eleggibilità delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari.

Nel 2007, il campo di attività di AGECONTROL è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "ex-post" afferenti la politica agricola comune, ai sensi del regolamento 1306/2013. In tale contesto, si evidenzia sul sito istituzionale della Società, il personale ispettivo dell'Agenzia opera come Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati soppressi ulteriori principi e criteri direttivi di cui alla lettera d), numeri 2, 3 e 4 del testo licenziato dal Senato (in ordine alla predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, alla ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare e sostegno allo *spin-off* ed alla razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari).

La **lettera f)**, **aggiunta durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede la revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.

Infine, la **lettera g) del comma 2** prevede l'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

In particolare, il comma 7, facendo salva la disciplina generale sulla trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013, prevede per gli enti, società ed agenzie vigilati dal MiPAAF l'obbligo di pubblicare - in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito internet del MiPAAF - il bilancio e gli atti approvati dagli organi amministrativi dirigenziali che abbiano effetti di spesa, nonché l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza.

Il comma 3, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone in merito alla riforma del settore ippico nazionale, prevedendo, tra l'altro:

- il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse (anche estere), la disciplina delle scommesse²⁰, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, attraverso la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario, un aumento della raccolta²¹ e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa²²;
- l'istituzione di un organismo²³ cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali all'uopo previsti; essa dovrà avvenire compatibilmente con la normativa europea.

Si rammenta che già la previgente normativa²⁴ primaria e secondaria aveva determinato rilievi da parte della Commissione europea circa il rispetto dei principi comunitari di «libera prestazione dei servizi», di libertà di stabilimento «e di trasparenza».

Il decreto delegato dovrà prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo in questione, una qualificata partecipazione di rappresentanti dei MiPAAF e del MEF negli organi gestionali; a questa metodologia partecipativa,

²⁰ Prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite.

²¹ A fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse.

²² Stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedendo un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica.

²³ Consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, prevedendo che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che prescrivendo la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica.

²⁴ Per il settore delle scommesse non ippiche, con il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 - che ha attribuito la competenza gestionale e di controllo del settore al CONI - è stata prevista la concessione provvisoria ai concessionari UNIRE della raccolta delle scommesse non ippiche non oltre il 31 dicembre 1999, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara a livello comunitario da bandirsi entro il 31 dicembre 1998. Nel successivo bando di gara, sono stati ammessi a partecipare solo soggetti economici le cui azioni o quote non fossero collocate su mercati regolamentati in Italia e in altri Paesi dell'Unione Europea (articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 174 del 1998).

di tipo transitorio, subentrerà un apposito organo di vigilanza sulla gestione, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri. Compatibilmente con la normativa europea, si prevederà anche che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le altre risorse destinate all'ippica dalla normativa vigente, siano assegnate al costituendo organismo: ad esso saranno anche conferiti gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del MiPAAF in materia ippica, dopo essere stati rideterminati e tenuto conto delle funzioni trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno. A decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provvederà, oltre che con i prelievi e con le risorse di legge, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

Il **comma 4** dell'articolo di delega interviene sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. I criteri ai quali il governo dovrà uniformarsi, tenendo conto della normativa UE sulla materia, interessano il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici, e le associazioni di allevatori e, sono in particolare:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla PAC e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) e d) riconoscimento del principio per cui l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici è elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine ed è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

Si ricorda che la legge n. 30/1991 sulla disciplina della riproduzione animale, dispone, all'articolo 3, che i libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del MiPAAF, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto MiPAAF. I libri genealogici sono tenuti sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del MiPAAF.

I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali.

L'Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina autoctone a limitata diffusione per cui non vi siano libri genealogici, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale.

I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del MIPAAF.

L'articolo 3, comma 4-*bis* dispone che il MIPAAF predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina. Le informazioni in questione sono disponibili sul [sito del Mipaaf](#).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, il MIPAAF al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua temperando le funzioni del MIPAAF con quelle regionali attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con D.M. 19 luglio 2000, n. 403 è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico;

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 4, del D.M. 20 marzo 2015 che disciplina i criteri per il conferimento dei premi PAC per gli animali, dispone che ai fini dell'ammissibilità dei premi per il settore latte e dei premi per il settore carne bovina (si tratta degli aiuti previsti dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del D.M. 18 novembre 2014), sono inclusi i capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. Dunque, le razze ammissibili per ciascuna delle misure sopra indicate (premi settore latte e carne bovina) sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato 1 del D.M.

Con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino (di cui all'art. 22 del D.M. 18 novembre 2014), alle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra le due programmazioni del FEASR, la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali cessati a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

Con modifica apportata durante l'esame presso la Camera, è stata soppressa la lettera concernente la riallocazione della tenuta del libro genealogico delle

razze equine sportive²⁵ alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del MIPAAF;

Con il D.L. n. 147/2003 è stata ufficialmente istituita l'Anagrafe degli Equidi, con l'obiettivo di creare una banca dati che permetta l'identificazione univoca degli equidi presenti sul territorio nazionale. In particolare, l'articolo 8, comma 15 ha disposto che l'UNIRE - sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal MIPAAF - organizzasse e gestisse l'anagrafe equina nell'ambito del SIAN, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale.

All'Unire è subentrata l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e successivamente, nel 2012 (con il comma 9 dell'articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012) l'ASSI (chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse) è stata soppressa e le relative funzioni e risorse ripartite tra il MIPAAF- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e l'Agenzia delle dogane.

L'Anagrafe equina è stata regolamentata con i D.M. 5 maggio 2006, 9 ottobre 2007 e 29 dicembre 2009.

Con la costituzione dell'Anagrafe equina il legislatore ha inteso conseguire, tra le altre, le seguenti finalità: tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemio-sorveglianza); tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; assicurare la regolarità delle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse; prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.

f) possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi (**lettera modificata durante l'esame presso la Camera dei deputati**).

La **lettera g)**, inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

I **commi 5 e 6** stabiliscono le modalità procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

In particolare, essi, ai sensi del **comma 5**, sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la

²⁵ Il DPCM 21 gennaio 2013 reca la tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del MIPAAF e l'agenzia delle dogane del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il D.M. 31 gennaio 2013 dispone il trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al MipAAF e all'Agenzia delle dogane.

pubblica amministrazione e, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi di decreti, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere - come ha precisato **la Camera dei deputati modificando il testo** - nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Ai sensi del **comma 6**, se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Ai sensi del **comma 7**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi, il Governo potrà introdurre disposizioni integrative e correttive mediante uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 2 e secondo le modalità procedurali delineate ai commi 5 e 6. **La Camera dei deputati ha eliminato** il riferimento alla riduzione degli enti, in conformità alla delega primaria.

Il **comma 8** resta, come licenziato dal Senato, volto a favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché a facilitare un efficace controllo della stessa: a tal fine sono contemplati obblighi di pubblicazione di bilanci ed organi degli enti interessati. Ai medesimi fini il **comma 9, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che il monitoraggio degli obiettivi degli organismi pagatori regionali resti disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA: ciò per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali.

Il **comma 10** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni predette non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16
(Istituzione della Banca delle terre agricole)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o

1. *Identico.*

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità **e condizioni** di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile **a titolo gratuito** nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. **Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.**

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 1** prevede l'istituzione della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** enuncia quale finalità della banca quella di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità - e condizioni, ha aggiunto **la Camera dei deputati** - di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000.

Il **comma 3** dispone che la Banca è accessibile, "a titolo gratuito" secondo una specificazione inserita **durante l'esame presso la Camera dei deputati**, nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dello stesso istituto ed indicate nel medesimo sito *internet*.

Ai sensi del **comma 4**, in relazione ai terreni di cui all'articolo in esame, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

Il **comma 5** dispone che - per le finalità di cui all' articolo in esame - ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. **Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera**, il comma è stato integrato con un riferimento alle regioni e province con minoranze linguistiche riconosciute.

Durante l'esame presso la Camera è stato inserito il comma 6 che fa salve le disposizioni regionali concernenti terreni incolti e abbandonati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 44 della Costituzione demanda alla legge la definizione di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e la fissazione di limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie.

La legge, altresì, ha il compito di promuovere ed imporre la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, nonché di aiutare la piccola e la media proprietà²⁶. La finalità di tale riserva di legge è quella di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.

I principi costituzionali sopra richiamati costituiscono, nella sostanza, il presupposto normativo della [legge 4 agosto 1978, n. 440](#) che ha introdotto norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

In particolare, tale legge ha demandato alle regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza ad emanare, secondo principi e i criteri dalla stessa legge n. 440 stabiliti, norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

²⁶ La legge dispone, altresì, provvedimenti a favore delle zone montane. Vedi anche l'articolo 42 della Cost. che dispone che proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge definisce incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie e provvede altresì a definire le terre insufficientemente coltivate²⁷.

A tal fine, la legge ha demandato alle regioni:

- il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione;
- di provvedere, per ognuna delle zone così determinate, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali
- di assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata.

La medesima legge esclude dal suo ambito applicativo:

- a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
- b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;
- c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
- d) le cave;
- e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati.

La legge ha poi previsto che le leggi regionali possano disporre deroghe agli obblighi dalla stessa previsti a favore dei piccoli proprietari con un reddito annuo minimo.

Talvolta operando un richiamo alla legge in questione, varie regioni, nel corso degli ultimi anni, hanno previsto l'istituzione delle cd. "Banche della terra", cioè banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che fanno richiesta.

Si noti che tali norme non si rivolgono solo ai terreni pubblici regionali, bensì anche ai terreni incolti o abbandonati di privati, che verranno "temporaneamente occupati", dietro pagamento di un canone.

Si ricorda, senza pretesa di esaustività:

- la Regione Toscana, con la L.R. n. 80 del 27 dicembre 2012.
Tale legge all'articolo 3 dispone l'istituzione della Banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.
La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili in quanto incolti e o abbandonati ai sensi dell'articolo 5

²⁷ Le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. La legge demanda a commissioni provinciali la definizione degli elementi per la comparazione sopra indicata.

della legge regionale stessa. La gestione della banca della terra è gestita dall'Ente Terre regionali Toscane.

L'articolo 5 della legge dispone, in attuazione dei principi e dei criteri della legge n. 440/1978, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, che la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali e considera abbandonati o incolti:

- a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
- b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco

Demanda dunque ai comuni il compito di effettuare il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e di trasmetterlo all'Ente. Decorso inutilmente tale termine le province e le unioni di comuni provvedono direttamente a tale censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella banca della terra.

L'Ente coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella banca della terra e provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto un canone. I proprietari e gli aventi diritto, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto.

- La Regione Lombardia, con la assai recente L.R. n. 30 del 26 novembre 2014. Questo intervento legislativo, opera in termini di novella al Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (nuovi articoli 31-bis e ss della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31), prevede l'istituzione della Banca della Terra Lombarda, con il fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta. La Regione Lombardia provvede all'assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente. Il provvedimento di assegnazione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario. Anche tale legge richiama la legge n. 440/1978 e dispone che la Regione, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale,

salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

Ai comuni è rimesso il censimento dei terreni incolti e abbandonati, che deve essere trasmesso alla Regione.

Decorso inutilmente il termine per l'invio, la Regione Lombardia esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento all'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra Lombarda.

Anche in tal caso, i proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento, di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo.

Altre regioni che hanno istituito la banca della terra:

- Molise, L.R. 05-11-2014, n. 16, Istituzione della Banca della Terra del Molise.
- Sicilia L.R. 28-1-2014 n. 5 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Art. 21 Banca della Terra di Sicilia e Dec.Ass. 27-2-2014, Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, artt. 20 e 21.
- Veneto, L.R. 8-8-2014 n. 26, Istituzione della banca della terra veneta.

Infine, a livello statale, per quanto attiene al più complessivo processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n. 1/2012 - anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.

Un decreto del Mipaaf - D.M. 20 maggio 2014 - adottato concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie MIPAAF si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani *under 40*.

In particolare, il D.M. individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), all'ex CRA (ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il decreto si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel D.L. n. 91/2014 come la detrazione del 19% per affitto di terreni da parte degli *under 35* e la riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000.

Tali agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati a tasso zero. Vengono dunque eliminati con la riforma i contributi a fondo perduto. I nuovi requisiti soggettivi previsti prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva. Dall'altro lato, però, si innalza da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili.

Sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle risorse della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002 e introduce la previsione che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

Alle domande di accesso alle agevolazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 91/2014 si applica la disciplina previgente.

Articolo 17

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata inserita una disposizione (**articolo 17**) secondo la quale - per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare - l'obbligo di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale interessa esclusivamente le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

Le reti di impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle PMI che vogliono incrementare la loro capacità competitiva senza ricorrere a fusioni o a unioni sotto il controllo di un unico soggetto. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, all'articolo 3, commi 4-ter e successivi, disciplina i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione dei contratti stessi.

Articolo 18
(Assunzione congiunta di lavoratori)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Identico

L'articolo 18, non modificato dalla Camera dei deputati, modificando l'articolo 31, comma 3-ter, del D.Lgs. 276/2003, interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'articolo 31, comma 3-bis, del D.Lgs. 276/2003 ha introdotto la facoltà, per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo (ai sensi dell'articolo 2359 c.c.²⁸, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado), di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti (ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende), prevedendo, al riguardo, una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Ai sensi del successivo comma 3-ter, l'assunzione congiunta può essere effettuata anche qualora le imprese siano legate da un contratto di rete, a condizione che le imprese agricole rappresentino almeno il 50% del totale. La definizione delle modalità delle assunzioni congiunte è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La disciplina del contratto di rete risulta contenuta principalmente nell'articolo 3, commi 4-ter-4-quinques del decreto-legge 5/2009, che detta alcune caratteristiche fondamentali che il contratto di rete deve assumere per essere riconosciuto come tale all'interno dell'ordinamento giuridico:

²⁸ Ai sensi dell'articolo 2359 c.c. sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

- esso deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese;
- è, inoltre, soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e la sua efficacia inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte.
- deve possedere le seguenti caratteristiche principali:
 1. lo scopo del contratto deve essere quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato;
 2. gli obblighi di collaborazione devono concretizzarsi in forme e in ambiti predeterminati come lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa;
 3. deve essere previsto un fondo patrimoniale e un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;
 4. può essere prevista la possibilità di acquisire soggettività giuridica.

Articolo 19

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.

3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.

5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma in esame interviene sull'articolo 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il quale reca la semplificazione di un serie di adempimenti in agricoltura, ed in particolare:

- introduce un nuovo *comma 7-bis*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che

agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative.

- *modifica il comma 8*, al fine di rendere la via telematica il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

Il comma 8 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 99/2004, nella sua formulazione attuale, dispone che "i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 503/1999"²⁹, (e dunque: MIPAAF, enti e le agenzie dallo stesso vigilati, regioni e enti locali, nonché altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare), nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, *prioritariamente* in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN. L'articolo in esame intende eliminare l'avverbio prioritariamente.

Relativamente alla semplificazione delle procedure amministrative per la fruizione degli aiuti PAC e alla loro telematizzazione si richiama in questa sede il D.M. MIPAAF 12 gennaio 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Ai sensi di tale D.M., l'insieme dei documenti e delle informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico".

Si consideri inoltre che il D.M. 12 gennaio 2015 e il successivo DM 20 marzo 2015 n. 1922 costituiscono, nella sostanza, la base normativa di avvio del «Piano Agricoltura 2.0», il quale, oltre a disporre circa un maggior coordinamento tra gli organismi pagatori, si basa, tra gli altri, sui seguenti punti fondanti:

- la presentazione di una domanda unica precompilata per tutte le misure di sostegno dell'UE a superficie previste nel I e nel II Pilastro della PAC (art. 7 del D.M. 12 gennaio 2015);
- a realizzazione di un'Anagrafe Unica nazionale delle aziende agricole integrata dalle Anagrafi regionali (art. 2 del D.M.) e l'istituzione di un *database* federato degli Organismi Pagatori (*cloud*) che integra e rende disponibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale;
- un solo Fascicolo Aziendale (con l'unificazione del piano colturale, piano assicurativo individuale e il quaderno di campagna) (artt. 3 e ss. del D.M.);
- la Banca dati Unica dei Certificati (antimafia, DURC).

²⁹ L'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 503/1999 autorizza ad accedere alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe delle aziende agricole il MIPAAF, gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, amministrazioni queste richiamate dall'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 173/1998, come PP.AA. che hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN.

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Al comma 1 è **stata aggiunta, presso la Camera dei deputati, una serie di commi aggiuntivi** al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale: secondo il **comma 2** alle organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.

Il **comma 3** limita questa possibilità per le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari: esse accedono alle predette informazioni limitatamente alla visualizzazione delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

Si rammenta che istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati.

Per il **comma 4** le modalità per l'accesso alle banche di dati di cui sopra sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 20

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi

1. *Identico:*

«132. **L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. **L'ISMEA** effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi

Testo del disegno di legge

nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-*bis* e 132-*ter* sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'**ISMEA** opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'**ISMEA** stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'**ISMEA** interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'**ISMEA** sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'**ISMEA** è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».

2. *Identico.*

L'articolo in esame, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, ridisegna le competenze e le funzioni dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), società finanziaria interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con finalità di intervento nel settore dell'agroindustria. Si intende, infatti, permettere ad ISMEA di operare anche nel settore della logistica su piattaforma informatica di tutti i

prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La modifica della Camera si limita ad adeguare la disposizione alla sopravvenuta disciplina con cui la legge di stabilità 2016 - al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica - ha disposto che la società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. fossero incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. Pertanto i riferimenti all'ISA sono ora spostati sull'ISMEA.

In particolare ISA effettuava finanziamenti ed assume partecipazioni in società di capitali economicamente e finanziariamente sane che trasformano e commercializzano prodotti agricoli; era iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B., perfezionatasi il 9 febbraio 2007 con provvedimento della Banca d'Italia. Successivamente alla fusione per incorporazione di RIBS in Sviluppo Italia, la legge n. 350/2003 (legge finanziaria per l'esercizio 2004) ha disposto che i fondi, le partecipazioni ed i crediti ex Ribs, fossero trasferiti da Sviluppo Italia ad una costituenda società che fosse specializzata per la gestione delle risorse derivanti dal trasferimento e quindi nei finanziamenti a supporto dell'agroalimentare italiano.

L'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 aveva regolato i trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia ad ISA, prevedendo il trasferimento, dei crediti in essere e delle partecipazioni ancora in carico a Sviluppo Italia S.p.A.

L'Istituto operava su due canali:

- effettuando operazioni di finanza agevolata, attraverso finanziamenti di progetti di sviluppo industriale, mediante l'erogazione di un mutuo ipotecario a tasso agevolato³⁰;

³⁰ In base all'art. 23 della legge del 7 agosto 1997 n. 266, ISA poteva erogare aiuti di Stato ad imprese che intendono realizzare investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli purché comportino un vantaggio per i produttori di base. Sono agevolabili i progetti industriali che prevedono la realizzazione di nuove iniziative e programmi di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di unità produttive esistenti. Sono ammissibili gli investimenti relativi a: costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; acquisizione di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica; acquisizione di programmi informatici a servizio della produzione; spese generali per onorari di progettazione e studi di fattibilità; investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, entro il limite di 1 Megawatt di potenza e a condizione che l'energia prodotta sia totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. L'intervento di ISA avveniva con le seguenti modalità: *partecipazione al capitale sociale*, in forma minoritaria e temporanea (max 5 anni elevabili fino a 15 in presenza di produttori agricoli con una quota del capitale sociale pari ad almeno il 10%); *finanziamento nella forma di mutuo ipotecario agevolato* nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di pre-ammortamento e fino a 10 anni di ammortamento) e nel tasso (30% del tasso di riferimento UE). La Delibera CIPE 65/2009 prevedeva che ISA potesse finanziare, per un importo non superiore a 2 milioni di euro e, comunque, non superiore al 50% degli investimenti ammissibili (garantito da ipoteca di primo grado pari al 150% del finanziamento) progetti posti in essere da piccole e medie Imprese (PMI). In tale ipotesi il mutuo concesso da parte di ISA ha una durata massima di 10 anni, di cui 3 di preammortamento, a un tasso di interesse pari al 15% del tasso di riferimento, oltre ad alcune facilitazioni procedurali in sede di erogazione e successiva gestione.

- svolgendo operazioni finanziarie a condizioni di mercato, tramite acquisizioni di partecipazioni di minoranza a supporto di progetti di consolidamento di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 2, comma 132 della Legge 662/96).

Le condizioni propedeutiche all'intervento impongono che i rendimenti attesi per la partecipazione sottoscritta ed il finanziamento erogato siano tali da potersi ritenere interessanti anche da parte di un investitore privato; inoltre, gli interventi necessitano di notifica singola alla UE. L'ISA non poteva intervenire nella medesima azienda abbinando operazioni di finanza agevolata ed a condizioni di mercato.

La Commissione Europea ha indicato i criteri cui occorre attenersi al fine di ottenere la necessaria autorizzazione all'attuazione degli interventi:

- la situazione finanziaria dell'impresa deve essere *sana*;
- la *redditività dell'intervento* deve essere in linea con le performance di settore;
- l'intervento di ISA non doveva superare il valore effettivo della società;
- l'apporto finanziario di ISA doveva essere *proporzionale* alla partecipazione degli investitori privati;
- l'apporto finanziario di ISA non doveva essere accompagnato da un disimpegno corrispondente degli investitori privati.

Con il decreto 5 giugno 2006 era stato affidato all'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. l'espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per la gestione dell'attuazione dei "Contratti di Filiera"³¹, secondo quanto previsto dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80.

Il comma 2 dispone:

³¹ I Contratti di Filiera, così come definiti dal Decreto Ministeriale 1 agosto 2003, pubblicato nella G.U. del 29 settembre 2003 n. 226, sono contratti tra soggetti di una specifica filiera agroalimentare ed il MIPAAF, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale. Lo strumento, concepito per modernizzare ed integrare le filiere del Mezzogiorno, sostenendo anche il rilancio produttivo delle aree depresse del Centro-Nord del Paese, riserva alla componente agricola un ruolo di primo piano. I soggetti beneficiari sono stati i seguenti:

- le PMI anche in forma consortile e le cooperative che svolgono attività di produzione agricola e zootecnica e/o di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- le organizzazioni di produttori agricoli;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola, nelle quali possono essere presenti anche grandi imprese (max 10% del totale);
- i consorzi di tutela.

A seguito della pubblicazione sulla G.U. delle Delibere CIPE di approvazione dei Contratti di Filiera, sono stati firmati 13 contratti tra il MIPAAF e le società interessate che coinvolgono la filiera delle carni (avicola, bovina, suinicola), dell'ortofrutta, del grano duro, del vino e florovivaistica, di queste filiere 2 hanno in seguito rinunciato ai programmi di modernizzazione e conseguentemente alle agevolazioni messe a disposizione. Successivamente, con un secondo bando sono stati firmati altri 3 contratti riguardanti filiere dell'olio, del grano duro e delle bio-energie che hanno portato a coinvolgere complessivamente 14 filiere. Gli investimenti ammissibili previsti erano oltre 246 milioni di euro, per un totale di agevolazioni di circa 158 milioni di euro, per circa la metà quale contributo in conto capitale e per la parte restante quale finanziamento agevolato. A tutto il 31 dicembre 2014 ISA aveva provveduto ad erogare complessivamente circa 75 milioni di euro a 178 beneficiari di 14 filiere.

- l'abrogazione della legge 19 dicembre 1983, n. 700, che istituì la società RIBS S.p.A. attribuendole compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero,
- l'abrogazione dei commi 123-*bis* e 132-*ter* della legge n. 662/1996³².
- l'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 23 della legge n. 266/1997³³;
- l'abrogazione dell'art. 23 della legge n. 266/1997 che fa riferimento alle competenze di RIBS S.p.A, ormai cessata dalle sue funzioni.

³² Il comma 132-*bis* ha disposto che ISA Spa partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali. Il comma 132-*ter* ha previsto che per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis*, ISA Spa si avvale dei propri fondi.

Non viene, invece, abrogato il comma 132 secondo il quale l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite

³³ Tali disposizioni prevedono che nel quadro di intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS Spa (a cui è succeduta ISA), in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari (comma 1). Il comma 2 dispone che il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS Spa (poi ISA), ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi, una volta decorso tale termine (comma 3).

Articolo 21

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni **e delle province autonome di Trento e di Bolzano** e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **attivando gli istituti** di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori **nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;**

c) *identica.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Lo schema** di ciascun decreto legislativo è **successivamente trasmesso** alle Camere per **l'espressione dei pareri** delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e **della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.** Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

3. *Identico.*

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. *Identico.*

L'articolo in esame, al **comma 1**, contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino degli strumenti di gestione del rischio e delle crisi in agricoltura e per la regolazione dei mercati.

La delega deve essere esercitata nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni (e delle province autonome, come **ha specificato la Camera dei deputati**) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, attraverso lo svolgimento delle procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 228/2001³⁴, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune.

La delega dovrà essere esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole.
- b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica (**secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati**);

³⁴ L'articolo 20 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 dispone che il Governo, nella definizione delle politiche agroalimentari, si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

La relazione illustrativa specifica che la delega è finalizzata ad adeguare l'attuale normativa nazionale, rappresentata dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 e agli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale. In particolare, sempre secondo la relazione illustrativa, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex-ante* sia gli interventi *ex-post* compensativi.

Il tema della gestione del rischio in agricoltura va assumendo negli ultimi anni sempre maggiore importanza a causa delle modifiche delle condizioni economiche, politiche ed ambientali. La riduzione del sostegno pubblico e i processi di globalizzazione impongono, infatti, alle imprese agricole, che si trovano più esposte nei confronti del rischio di mercato (sui prezzi di vendita, sui prezzi dei fattori produttivi, ecc.), una maggiore responsabilizzazione. Inoltre, la minor tutela del reddito agricolo e la maggiore esposizione ai mercati si associa a un aumento di incertezza sul rischio di produzione, dato dal contesto ambientale: i cambiamenti climatici così come sinora monitorati e ipotizzati sembrano aumentare il grado di vulnerabilità delle produzioni agricole a eventi meteorologici di maggior intensità alternati a periodi siccitosi, e a patogeni nuovi o più aggressivi che mettono a rischio le colture.

La nuova programmazione della politica agricola comune prevede strumenti di gestione dei rischi - quali i fondi mutualistici - da affiancare o integrare agli attuali fondi per assicurazioni e compensazioni, che dovranno essere recepiti dalla normativa nazionale. Il nuovo regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020, conferma, in particolare, l'orientamento della Commissione di prevedere nel II Pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC) risorse dedicate alla gestione dei rischi in agricoltura, incluso quello del reddito³⁵.

La scelta operata dalla PAC 2014-2020 è dunque quella di dare agli Stati membri la possibilità di utilizzare, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC), risorse attraverso cui sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione dei rischi.

L'opzione di utilizzare, in particolare, il secondo pilastro appare legata soprattutto alla necessità di sviluppare forme di copertura che siano coerenti con la diversità dei quadri nazionali, oltre che all'opportunità di collocare le risorse così individuate in un quadro finanziario di natura pluriennale. Si ricorda, infatti, che le logiche guida del secondo pilastro della PAC prevedono che gli Stati membri predispongano e cofinanzino programmi pluriennali nell'ambito di un *framework* di misure comune.

³⁵ In particolare, la Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010 ha evidenziato, in diversi passaggi, l'esigenza di irrobustire la strumentazione disponibile agli agricoltori europei per fronteggiare un'esposizione ai rischi istituzionali, naturali e di mercato, che nel corso di questi ultimi anni si è progressivamente ampliata. Infatti, da un lato, il percorso di riforma della PAC ha determinato un arretramento del livello di protezione garantito agli agricoltori con il conseguente incremento dell'esposizione ai rischi connessi agli andamenti del mercato, dall'altro, l'incrementata variabilità che sta caratterizzando le condizioni climatiche e la maggiore volatilità osservata nei mercati delle *commodities* agricole, si aggiungono alla tradizionale specificità del settore agricolo in tema di rischio.

Infatti, nel Regolamento UE 1305/2013 sul sostegno alla sviluppo rurale da parte del FEASR nel nuovo periodo 2014-2020, è contenuto un pacchetto di misure attivabili dagli SM per la gestione del rischio in agricoltura. Il sostegno del FEASR copre:

- a) i contributi finanziari agli agricoltori attivi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e piante a fronte del rischio da avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenza ambientale (articolo 36). Il sostegno è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate dai predetti fatti che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata (articolo 37). Il massimale dell'aiuto concedibile è pari al 65% del premio assicurativo dovuto.
- b) I contributi versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori attivi in caso di perdite economiche per avversità atmosferiche o l'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenza ambientale. Agli Stati membri è demandata la definizione delle regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi e provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore. Il verificarsi degli eventi deve essere formalmente riconosciuto dall'autorità competente dello SM interessato. Il massimale concedibile è pari al 65% dei costi ammissibili(articolo 38).
- c) I contributi versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori attivi a seguito di un drastico calo di reddito. Il sostegno è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Il massimale concedibile è pari al 65% dei costi ammissibili. La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento UE e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure (articolo 36)³⁶.

Il 22 luglio 2014 sono stati notificati alla Commissione Europea il [Programma nazionale di sviluppo rurale e quello della Rete rurale nazionale](#) per il 2014-2020. Unitamente a questo, entro la data prevista del 22 luglio 2014, sono stati notificati alla Commissione la maggior parte dei [programmi di sviluppo rurale regionali](#), altri PSR regionali sono stati notificati sul finire dell'anno scorso (articolo 26 e 29 Regolamento UE 1303/2013³⁷). Alla data del 26 maggio 2015, la Commissione UE ha provveduto all'approvazione dei programmi di sviluppo rurale della Regione Toscana, Emilia

³⁶ Ai fini delle lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" il regolamento UE 1305 intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.

Il regolamento demanda agli Stati membri il compito di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati

³⁷ L'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento UE 1303/2013 prevede che i programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato.

Romagna, Veneto e della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'approvazione del programma della Rete rurale nazionale.

I PSR italiani sono stati adottati sulla base del riparto finanziario delle risorse FEASR e del relativo cofinanziamento nazionale operato con l'Intesa del 16 gennaio 2014 in sede di Conferenza Stato-Regioni³⁸. Sulla base di tale intesa alla gestione del rischio è dedicato un apposito programma nazionale al quale sono state destinate risorse pubbliche (FEASR + cofinanziamento Stato) pari a 1.640 milioni di euro nel settennato di programmazione.

Secondo quanto indicato nel Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) il programma "gestione del rischio" garantirà il perfezionamento e l'ampliamento del sistema di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate attraverso strumenti più innovativi, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito (IST). Le sotto misure attivabili comprendono:

- i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata³⁹. La lista delle produzioni vegetali e allevamenti zootecnici assicurabili, nonché delle tipologie di eventi assicurabili a carico delle produzioni vegetali e animali, sarà stabilita nel bando attuativo di misura.
- lo strumento di stabilizzazione del reddito che consiste nel versamento di contributi finanziari a fondi mutualistici appositamente istituiti per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito (Fondi IST). Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, il fondo IST può erogare risarcimenti ai propri agricoltori associati soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo⁴⁰ del singolo agricoltore aderente rispetto ai tre anni precedenti, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Gli indennizzi versati agli agricoltori aderenti dal fondo IST possono compensare in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

³⁸ Le risorse UE assegnate all'Italia a titolo di FEASR ammontano a 10.429,7 milioni di euro. A tale importo, si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 da destinare al programma operativo nazionale (PON) e ai programmi di sviluppo rurale regionali, pari a 7.670,4 milioni di euro, nonché la quota di cofinanziamento regionale da destinare ai programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), pari a 2.759,3 milioni di euro. Dunque, per il periodo di programmazione 2014-2020 sono complessivamente stanziati risorse pubbliche per 20.859,4 milioni

³⁹ Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CEE.

⁴⁰ Ai fini della sottomisura, per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione.

I fondi candidati al sostegno pubblico e autorizzati dovranno presentare, in sede di domanda d'aiuto, una stima ragionevole degli accantonamenti che si aspettano di raggiungere negli anni di impegno, ovvero per un periodo di almeno 5 anni.

Il tipo di supporto consiste in contributi pubblici in conto capitale ed in conto interessi.

Il contributo concedibile è calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dal programma nazionale di gestione del rischio, per la tipologia di spesa ammessa⁴¹.

Come afferma il PSRN, a livello nazionale non è attivo alcuno strumento analogo.

Si ricorda, infatti, al riguardo che, a livello nazionale opera il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.Lgs. n. 102/2004, il quale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

Il Fondo è in particolare destinato ad interventi di incentivo alla stipula di contratti assicurativi (interventi *ex ante*, disciplinati dall'articolo 2) e - per i rischi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale - ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola: interventi compensativi- indennizzatori o *ex post*, (articolo 1, comma 3, lettera b), nonché interventi di bonifica.

Il livello ed i criteri di ammissibilità dell'intervento statale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 sono stati recentemente rivisti dal D.M. 29 dicembre 2014, alla luce della nuova disciplina europea in materia di aiuti di Stato che, per il periodo di programmazione 2014-2020, è rappresentata dal nuovo Regolamento UE n. 702/2014 e dagli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01).

Il D.L. n. 51/2015, in deroga alla disciplina del Fondo sopra delineata, ha disposto che:

- nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi del Fondo per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva.
- nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015, nel rispetto dei limiti consentiti dalla disciplina UE (art. 26 del Reg. UE n. 702/2014).

⁴¹ I beneficiari del sostegno sono i fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito costituiti da imprenditori agricoli che sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente alla normativa nazionale. I beneficiari delle compensazioni sono unicamente imprenditori agricoli, ovvero coloro che sono iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole e che si qualificano come agricoltori attivi.

Per quanto riguarda i Fondi mutualistici, il D.Lgs. n. 102/2004 non prevede contributi pubblici per i fondi mutualistici, e l'unico riferimento riguarda la necessità che i Consorzi di difesa che attivano iniziative mutualistiche ne mantengano una gestione contabile separata (art. 12 comma 2 lettera c)⁴².

Lo stesso PSRN afferma che il Fondo di solidarietà offre sostegno al pagamento di polizze assicurative complementari alle tipologie ammissibili al supporto FEASR. Il FSN interviene infatti agevolando assicurazioni sulle strutture e, nel settore della zootecnia, agevolando l'assicurazione per lo smaltimento delle carcasse (e non con un sostegno a Fondi mutualistici).

L'ulteriore criterio direttivo enunciato nella lettera c) dell'articolo 1 concerne revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

Lo sviluppo di reti di organizzazioni interprofessionali tra produttori rappresenta un altro importante strumento per rafforzarne la posizione sul mercato e controllare le fluttuazioni di reddito provocate dall'instabilità dei mercati in periodi di crisi.

Le organizzazioni interprofessionali in agricoltura sono state inserite in un quadro definito inizialmente dalla legge n. 88/1988, che ha regolato la conclusione di accordi interprofessionali nel settore agroalimentare. Tale legge è stata successivamente abrogata dall'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e ss. modificazioni⁴³ che è intervenuto nuovamente sulla materia.

A sua volta, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 173/1998 è stato recentemente abrogato dall'articolo 3 del D.L. n. 51/2015 che regolamenta la materia, dando attuazione alla disciplina europea contenuta nel nuovo Regolamento UE sull'Organizzazione comune dei mercati per il periodo 2014-2020 (artt. 163 e 164 del Regolamento 1308/2013 UE).

In particolare, l'articolo 3 del D.L. n. 51, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, disciplina la costituzione delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario e le condizioni per l'estensione *cd. erga omnes* delle regole delle organizzazioni stesse agli operatori economici cui le regole in questione sono suscettibili di applicazione.

Per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 25 per cento dell'attività economica del settore.⁴⁴

⁴² Il fondo mutualistico nasce dall'associazione di imprenditori per accantonamento di fondi al fine soccorrere vicendevolmente in caso di necessità, attraverso l'unione e le associazioni per il reciproco aiuto: mettere a disposizione comune una parte delle proprie risorse, destinata alle necessità proprie o degli altri associati, ha il fine positivo ed efficace della gestione di risorse comuni senza finalità di lucro. Applicando il concetto di mutualità alla gestione del rischio in agricoltura, gli imprenditori agricoli associati contribuiscono volontariamente alla creazione di una riserva finanziaria comune e condividono un determinato rischio, oggetto appunto della mutualità: in caso di danno subito, il fondo interviene nel risarcimento. Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori agricoli, che scelgono di affrontare e condividere il rischio autofinanziandosi

⁴³ L'articolo 12 è stato significativamente modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 228/2001 e infine dal D.Lgs. n. 102/2005 che ha provveduto anche ad abrogare l'iniziale legge n. 88/1998.

⁴⁴ Il riconoscimento - che avviene su richiesta ed è formalizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni- può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario, o una per ciascun prodotto o

L'organizzazione deve avere una base associativa e possedere i requisiti richiesti dalla normativa UE.

Per un periodo limitato, può essere disposta dal MIPAAF, su richiesta dell'OI riconosciuta, l'estensione delle regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate. L'estensione è disposta sulla base della dimostrazione da parte dell'Organizzazione interprofessionale dei requisiti di rappresentatività economica disposti dalla normativa europea (almeno i 2/3 del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in questione).

Se viene disposta l'estensione delle regole, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle regole anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale e sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di tale obbligo.

Il provvedimento estende le disposizioni sopra commentate anche alle organizzazioni interprofessionali degli altri settori e prodotti agricoli (elencati nel paragrafo 2 dell'art. 1 del reg. 1308/2013 UE) purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 40 per cento. Se successivamente, una OI dimostra di avere una rappresentatività maggiore, si procede alla revoca della precedente e al riconoscimento di quella più rappresentativa.

Il comma 2, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi, disponendo che siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. È stato conseguentemente assorbito in tale comma il contenuto del comma 3 del testo licenziato dal Senato.

gruppi di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorrenza tra più domande, sarà riconosciuta l'organizzazione maggiormente rappresentativa del prodotto o gruppo di prodotti.

Il nuovo **comma 3** prevede la possibilità che entro due anni dall'emanazione del primo decreto dei decreti legislativi attuativi della delega, il Governo adotti decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22

(Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

Soppresso

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di

1. Identico.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Il comma 1 del testo licenziato dal Senato in prima lettura è stato abrogato durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Esso prevedeva che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere potessero prevedere criteri di priorità per prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero; provenienti da filiera corta agricola ed ittica; derivanti da agricoltura biologica; a ridotto impatto ambientale e di qualità; derivanti dalla pesca sociale.

In suo luogo, l'attuale **comma 1** prevede che i Comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione nei mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero, provenienti da filiera corta; derivanti da agricoltura biologica; o, comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Quanto alla previsione di specifici criteri preferenziali da inserire negli appalti pubblici concernenti *mense scolastiche ed ospedaliere*, si ricorda che nell'ambito della politica Integrata di Prodotto (IPP), la Commissione europea nel 2003 invitava gli Stati Membri ad adottare dei *Piani d'azione nazionale* (COM(2003) 302), per definire l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche avrebbero dovuto integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente.

L'Italia ha accolto quest'indicazione con la Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1126) ed ha adottato, con il D.M. 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, il "*Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)*". Il Piano d'azione è stato recentemente aggiornato con D.M. 10 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013. Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione è lo strumento attraverso il quale è possibile massimizzare la diffusione del GPP, i cosiddetti Acquisti Verdi. Il PAN GPP prevede che il Ministero dell'Ambiente definisca i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) (decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011) i quali rappresentano il punto di

riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di base riguardanti la produzione di alimenti e bevande è previsto nel decreto che “*Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* debbano provenire:

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, *da produzione biologica;*
- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “*sistemi di produzione integrata*”, da *prodotti IGP DOP e STG* – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per quanto riguarda le *uova*, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all’aperto. I *prodotti ortofrutticoli* devono essere *stagionali*, rispettando i “*calendari di stagionalità*” definiti da ogni singola stazione appaltante. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

La *carne* deve provenire:

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica
- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Il *pesce* deve provenire,

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti).

Si ricorda inoltre che in data 29 aprile 2010 è stata raggiunta in Conferenza Unificata una [Intesa sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica](#), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Rep. n. 2/CU del 29 aprile 2010-SALUTE). L’intesa ha ad oggetto gli aspetti relativi ai ruoli e responsabilità nella materia, gli aspetti nutrizionali connessi al rispetto delle indicazioni dei Livelli di Assunzione Giornaliera Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana (LARN), nonché i criteri e le indicazioni per la definizione del Capitolato. Nell’Intesa, in particolare, si evidenzia che l’obiettivo è un organico rapporto qualità prezzo e, per la valutazione della qualità dell’offerta, l’Intesa già suggerisce, tra le altre, le seguenti priorità:

- alimenti a filiera corta
- alimenti DOP, IGP STG e altre connotazioni locali
- utilizzo dei prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale (alimenti provenienti da produzione biologica e produzione integrata)
- prodotti del mercato equo e solidale per alimenti non reperibili nel mercato locale.

La definizione di idonee forme di presenza e di valorizzazione sui mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti avverrà, da parte dei comuni, nel rispetto delle norme sui mercati agricoli di vendita diretta di cui al decreto MIPAAF 20 novembre 2007.

Il D.M. 20 novembre 2000 attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1065, della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) che demanda a decreto ministeriale la definizione di *requisiti uniformi e di standard* per la realizzazione di mercati agricoli di vendita diretta, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

Si ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata da ultimo, con le sentenze n. 209 e n. 292 del 2013 sulla legittimità costituzionale, rispettivamente, della legge della regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, recante norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero) e della regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 recante norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidali (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità.

Nel primo caso la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Basilicata in quanto intervenuta *su materia di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza* (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost). Nelle motivazioni la Consulta chiarisce che la legge in esame *non fornisce alcuna definizione dei prodotti a chilometro zero*, limitandosi nella sostanza ad incentivare il consumo di prodotti di origine regionali come tali, indipendentemente dall'ubicazione del luogo di produzione o dalla presenza di particolari qualità dei prodotti. A fronte della genericità della definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della medesima legge – definizione che aveva riguardo alla sola natura del prodotto, e non già alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo – *il riferimento ai prodotti «a chilometri zero» rimaneva, peraltro, privo di una concreta valenza selettiva*, distinta e ulteriore rispetto a quella insita nel predicato «di origine regionale». In questa prospettiva, la norma censurata veniva, dunque, ad imporre all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente *idoneo ad alterare* la concorrenza, incentivando gli imprenditori ad impiegare prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana) a discapito di prodotti con caratteristiche simili, ancorché provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come poteva avvenire, in specie, ove il consumo avvenisse in zone limitrofe ad altre Regioni). La Corte ha, quindi, dichiarato viziata di incostituzionalità sia la norma secondo la quale l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva; sia la disposizione che impone ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli lucani che esercitano la vendita diretta il 20% del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio, sia, infine, la norma che ha istituito un contrassegno per le imprese di ristorazione che operano in regione in relazione all'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale, per una quota pari ad alimento il 30 per cento.

Con la sentenza n. 292 del 2013 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 4, comma 5, della legge regionale pugliese, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i *prodotti della produzione agricola "a chilometri zero"*. Con la stessa sentenza, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 - recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità» - nella parte in cui include tra i prodotti (la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici) anche i *prodotti trasportati all'interno del territorio regionale*, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. In sintesi, *gli utilizzatori di prodotti di origine pugliese avrebbero fruito di un trattamento preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti in questione, indipendentemente dal livello di emissione di gas nocivi che il loro trasporto comportava*. Anche in tal caso l'alterazione della concorrenza viene in rilievo come ragione di contrasto della normativa regionale impugnata con il diritto dell'Unione europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 117 Cost..

È in proposito interessante come sia stata confutata la difesa della Regione che aveva sottolineato come le merci di provenienza locale non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri prodotti agroalimentari con diversa provenienza. Risulta, infatti, secondo quanto precisato nella sentenza n. 292 "dirimente, infatti, il rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l'ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia). Inoltre, un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un'area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, *Bluhme*)".

Articoli 23-30

(Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro)

Testo del disegno di legge

Art. 17.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 18, **fabbricati in Italia**.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 18 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18.

Art. 18.

(Definizione dei prodotti)

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.*, di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Art. 23.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo **24**.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo **24** vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni **del** medesimo articolo **24** e rispettare i requisiti di cui **all'articolo 25**.

Art. 24.

(Definizione dei prodotti)

1. *Identico:*

a) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

distinguono in:

1) pomodori non pelati interi:
consERVE di pomodoro ottenute con
pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi:
consERVE di pomodoro ottenute con
pomodori pelati interi di varietà allungate
il cui rapporto fra altezza e diametro
maggiore del frutto è superiore a 1,5 con
una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di
pomodoro ottenute con pomodori
sottoposti a triturazione o a taglio, con
eventuale sgrondatura e parziale aggiunta
di succo concentrato di pomodoro,
privati parzialmente dei semi e delle
bucce in modo che sia riconoscibile a
vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei
frammenti. Il modo di presentazione è
legato alle consuetudini commerciali e la
relativa denominazione di vendita deve
fornire al consumatore una chiara
informazione sulla tipologia del prodotto,
quali, fra le altre, polpa di pomodoro,
pomodori tagliati, cubetti di pomodoro,
filetti di pomodoro, triturato di
pomodoro;

b) concentrato di pomodoro:
prodotti ottenuti dalla estrazione,
raffinazione ed eventuale concentrazione
di succo di pomodoro suddivisi in base al
residuo secco. Le tipologie di prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di
cui all'articolo 19, comma 1. È ammesso
il successivo passaggio da un residuo
secco ad un altro mediante aggiunta di
acqua o ulteriore concentrazione. Nel
caso di raffinazioni che consentano il
passaggio di bucce, di semi o di entrambi
sono utilizzate denominazioni specifiche

b) concentrato di pomodoro:
prodotti ottenuti dalla estrazione,
raffinazione ed eventuale concentrazione
di succo di pomodoro suddivisi in base al
residuo secco. Le tipologie di prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di
cui all'articolo **25**, comma 1. È ammesso
il successivo passaggio da un residuo
secco ad un altro mediante aggiunta di
acqua o ulteriore concentrazione. Nel
caso di raffinazioni che consentano il
passaggio di bucce, di semi o di entrambi
sono utilizzate denominazioni specifiche

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;

c) *identica*;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

d) *identica*;

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;

e) pomodori *semi-dry* o *semi-secchi*: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di *tunnel* ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

e) *identica*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 19.

Art. 25.

(Requisiti dei prodotti)

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo **24**, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

2. *Identico.*

Art. 20.

Art. 26.

(Etichettatura e confezionamento)

(Etichettatura e confezionamento)

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

1. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo **25**, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo **25**, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 21.

Art. 27.

(Sanzioni)

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

Identico

a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 22.

Art. 28.

(Abrogazioni)

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

1. *Identico:*

a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;

a) *identica;*

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 2, della presente legge;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo **30**, comma 2, della presente legge;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

c) *identica.*

Art. 23.

Art. 29.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Identico

Art. 24.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie e finali del presente capo)

(Disposizioni transitorie e finali del presente capo)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge.

3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

1. *Identico.*

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo **25**, comma 1, della presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Il Capo I del Titolo IV - Disposizioni relative a singoli settori produttivi - è dedicato all'introduzione di nuove disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Il capo si compone di 8 articoli (di cui il 27 ed il 29 inemendati dalla Camera, e gli altri modificati - salvo quanto segue - per lo più soltanto per il mutamento dei riferimenti interni) recanti rispettivamente:

- la *definizione dell'ambito di applicazione* (art. 23);
- la *definizione dei prodotti* (art. 24);
- i *requisiti dei prodotti* (art. 25);
- l'*etichettatura* ed il *confezionamento* (art. 26);
- le *sanzioni* (art. 27);
- le *abrogazioni* (art. 28);
- la *clausola di mutuo riconoscimento* (art. 29).

Le disposizioni ivi contenute riprendono quanto contenuto nel [DDL A.S. 3462](#) approvato in Consiglio dei Ministri ed esaminato dalla 9^a Commissione del Senato nella XVI Legislatura. Nella relazione illustrativa al disegno di legge si leggeva che l'intervento normativo era finalizzato ad aggiornare la disciplina vigente rispetto all'evoluzione legislativa europea; al riguardo veniva ricordato che in base al passato *regime di aiuti ai prodotti trasformati a base di pomodoro*, (regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996) era prevista l'erogazione di un aiuto alle organizzazioni di produttori (articolo 4), basato sulla quantità di prodotto conferito all'industria per la produzione di prodotti trasformati (cosiddetto *aiuto accoppiato alla produzione*).

Tale aiuto era concesso solo a condizione che il prodotto ottenuto dalla trasformazione rispondesse a determinate definizioni e requisiti minimi, così come stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, applicativo del regolamento (CE) n. 2201/96. Dieci tipologie di prodotti derivati dal pomodoro, tra cui i pomodori pelati e i concentrati da pomodoro, erano interessate dalle definizioni e dai requisiti minimi di cui al citato articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003. Le organizzazioni di produttori erano obbligate a stipulare *contratti* con le industrie di trasformazione, le quali dovevano dimostrare di aver trasformato il pomodoro in uno dei prodotti elencati all'articolo, nel rispetto delle caratteristiche qualitative definite dallo stesso articolo. Il regolamento (CE) n. 1182/07 del Consiglio, del 26 settembre 2007, con l'articolo 48, paragrafo 2, ha abrogato il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 e con l'articolo 52, paragrafo 1, ha modificato l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola, inserendo il pomodoro da industria nel regime del pagamento unico disaccoppiato, che consiste nell'erogare un aiuto ai singoli produttori agricoli, non più accoppiato, cioè legato alla produzione, ma disaccoppiato, vale a dire legato soltanto ai diritti storicamente acquisiti dall'azienda in base alla attività svolta in un determinato periodo di riferimento.

Lo stesso regolamento (CE) n. 1182/07, con l'articolo 52, paragrafo 13, ha anche introdotto l'articolo 68-ter nel medesimo regolamento (CE) n. 1782/03 (ora articolo 54 del regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio, del 19 gennaio 2009)(1), per consentire agli Stati membri di adottare un periodo transitorio massimo di cinque anni, durante il quale continuare ad erogare aiuti accoppiati sulla base della superficie investita e con l'articolo 55, paragrafo 6 (ora articolo 203-bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007), stabilendo che per tutto il periodo transitorio adottato dallo Stato membro restano in vigore le definizioni e le caratteristiche qualitative minime definite in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96. Tali sono, appunto, quelle stabilite al più volte citato articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003.

Con il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2007, è stato previsto un regime transitorio, nella misura di tre anni, che si è concluso il 31 dicembre 2010. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2011, tutte le superfici coltivate a pomodoro da industria sono state trasferite nel regime degli aiuti del pagamento unico disaccoppiato.

Con la fine del periodo transitorio, pertanto, sono decadute anche le definizioni e le caratteristiche qualitative dei prodotti trasformati del pomodoro, di cui al richiamato articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003,

La fine dell'applicabilità delle norme tecniche in questione ha determinato un vuoto normativo in materia, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge A.S. 3462, deve essere colmato per consentire all'industria italiana di poter continuare ad operare, garantendo la qualità dei prodotti anche in assenza di aiuti, in quanto la mancanza di una normativa tecnica determina una grande incertezza per l'industria agroalimentare, nelle attività economiche legate alla produzione di questi prodotti.

Il **comma 1 dell'articolo 23** definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (artt. 15-22) rinviando all'articolo 24 la definizione dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. **Con modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati** è stato espunto il riferimento ai soli prodotti fabbricati in Italia.

Il **comma 2** stabilisce l'obbligo di corrispondenza tra le denominazioni di vendita utilizzate in etichetta ed i requisiti richiesti ai medesimi prodotti, così come definiti dall'articolo 24 e (come **precisato dalla Camera dei deputati**) dall'articolo 25.

L'articolo 24 reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi (*Solanum lycopersicum* L.), sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei.

Vengono classificati in:

- *consERVE di pomodoro* che si distinguono in:
 - 1) pomodori non pelati interi;
 - 2) pomodori pelati interi;
 - 3) pomodori in pezzi;
- *concentrato di pomodoro*;
- *passata di pomodoro*;
- *pomodori disidratati* che si distinguono in :
 - 1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro;
 - 2) polvere di pomodoro;
- pomodoro semi-*dry* o semi secchi.

Si rammenta che l'articolo 1 comma 4 del decreto legge n. 157/2004 aveva demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei requisiti perché nelle etichette comparisse la indicazione del luogo di origine e provenienza del prodotto "passata di pomodoro", che il comma 3 del medesimo art. 4 definisce "prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco" onde evitare che con tale definizione fosse posto in vendita il prodotto ottenuto per diluizione del concentrato di pomodoro. Il D.M. 17 febbraio 2006 impone che sia indicata in etichetta la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata di pomodoro. Tra le definizioni dei prodotti è stata altresì eliminata la definizione di "succo di pomodoro", in ossequio a quanto contemplato dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012.

L'**articolo 25, comma 1**, stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 18 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, e previo esito positivo della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione). Il decreto dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del **comma 2**, i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto, possono essere rilavorati, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, e previa l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

La rilavorazione attiene essenzialmente al concentrato di pomodoro, che è spesso oggetto di un regime doganale favorevole definito TPA (traffico di perfezionamento attivo) o "temporanea importazione". La procedura prevede che una merce proveniente da un Paese extracomunitario sia rilavorata, in Italia (o in un altro paese europeo), per poi essere esportata verso un paese terzo.

L'**articolo 26, comma 1**, assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

I principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la Direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. A livello nazionale, si possono indicare invece la legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, recante una disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Circa le sanzioni previste dall'ordinamento italiano per il commercio di cibi e bevande nocivi alla salute, si veda l'articolo 444 del codice penale.

Il primo periodo del comma 2 dell'articolo in esame prevede che i prodotti in questione siano confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto previsto dall'art. 19. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma i prodotti, se non sono confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, vanno conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

L'**articolo 27** dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in materia

di requisiti, etichettatura e confezionamento di cui al Capo I (articoli da 17 a 24). L'entità della sanzione viene fatta dipendere nella sostanza dal volume di produzione oggetto dell'infrazione ed è così disposta:

- a) da 3.000 a 18.000 euro se riferita a lotti di produzione non superiore a 60.000 pezzi;
- b) da 9.000 a 54.000 euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

La disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie è dettata dalla legge 689/1981. L'art. 10 prevede che la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno, invece, limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Tale disciplina, derivando da una legge ordinaria, può in ogni momento essere derogata da una successiva fonte di pari grado.

Le sanzioni qui in esame vanno a sostituire quelle meno afflittive previste dall'articolo 6 del D.M. 23 settembre 2005 (pubblicato in G.U. 232 del 5 ottobre 2005), articolo che viene abrogato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 22.

In base al principio generale sull'irretroattività delle disposizioni che introducono sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981), anche se più favorevoli (v., tra le altre, Cassazione civile, sent. n. 944 del 2010; Cassazione civile, sez. lavoro, sent. n. 1105 del 2012), nei procedimenti in corso per le violazioni del DM 23 settembre 2005 alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame si applicherà la disciplina sanzionatoria di cui all'abrogato art. 6 dello DM.

L'articolo 6 dispone attualmente che - per le violazioni delle norme sulle condizioni d'uso della denominazione di vendita «passata di pomodoro» di cui all'articolo 1 del medesimo D.M. e per le violazioni delle norme sul mutuo riconoscimento di cui all'articolo 5 dello stesso D.M. - trovino applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 109/1992 (quanto alle successive modificazioni, si segnala che il D.Lgs. n. 109/1992 va ora letto, ai fini della sua applicazione ed in attesa di una sua armonizzazione con la normativa UE, in combinato con il regolamento UE 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, operativo dal dicembre scorso).

Il comma 2 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 109/1992, in particolare, prevede l'applicazione di una sanzione da milleseicento a novemilacinquecento euro per le violazioni circa le indicazioni che devono essere contenute nei prodotti preconfezionati e le violazioni in materia di data di scadenza del prodotto e in materia di modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati.

Mentre, il comma 3, dispone che la violazione delle disposizioni dei restanti articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

Contestualmente, il **comma 2** dell'articolo 27 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 trovino applicazione anche con

riferimento alla passata di pomodoro di cui al D.M. 23 settembre 2005, che l'art. 18, co. 1, lett. c) del disegno di legge fa rientrare tra i derivati del pomodoro.

Il D.M. 23 settembre 2005 contiene la definizione di passata di pomodoro. In particolare, l'articolo 1 dispone che la denominazione di vendita «Passata di pomodoro» è riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell'acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto. Tale decreto definisce altresì i requisiti necessari per poter commercializzare il prodotto denominato "passata di pomodoro".

Il **comma 3** indica il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF quale autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo in esame.

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è il Dipartimento del MIPAAF deputato a svolgere i controlli per la tutela della qualità merceologica, la genuinità dei prodotti e la loro identità: 12 sono gli Uffici territoriali con 17 sedi distaccate, 4 sono i laboratori di analisi con una sede distaccata. Nel corso dei controlli vengono controllate: la conformità dei processi produttivi; la regolare tenuta della documentazione ufficiale; la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta⁴⁵.

L'ICQRF è uno dei maggiori organi erogatori di sanzioni amministrative pecuniarie dell'agroalimentare italiano. L'attività sanzionatoria dell'IRQF è riassunta nella tabella che segue – tratta dal [Relazione sull'attività svolta dall'ICQRF nel 2014](#)- dove, per ciascun settore, sono indicati numero e importo delle ordinanze ingiunzioni emesse nel 2014.

⁴⁵ In base alla nuova normativa prevista dal regolamento n. 1151/2012 (UE) è possibile attivare una protezione *ex officio* da parte di ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche. L'ICQRF rappresenta l'Autorità delegata a far valere tale protezione, potendo adottare le misure preventive previste dall'art. 13, par. 3, del regolamento sopra richiamato.

Settore \ Ambito	Norma sanzionatoria	Ordinanze emesse (n.)	Importo (€)
Vitivinicolo	DLgs 260 del 10/08/00	626	519.253
	DLgs 61 del 8/4/10	302	528.182
	L. 82 del 20/02/06	155	720.836
Oli	L. 1407 del 13/11/60	16	34.900
	L. 35 del 27/01/68	3	12.000
Lattiero caseario	L. 1526 del 23/12/56	4	1.032
Carni	L. 26 del 13/2/90	1	10.329
Cereali	DPR 187 del 09/02/01	1	516
	L. 325 del 18/03/58	8	487
	L. 580 del 04/07/67	4	1.698
Uova	L. 88 del 07/07/09	25	14.600
Mangimi	L. 281 del 15/02/63	106	178.426
Fertilizzanti	DLgs n. 75 del 29/4/10	26	78.000
Sementi	L. 1096 del 25/11/71	31	164.379
Produzioni di qualità regolamentata	DLgs 297 del 19/11/04	493	769.696
Altro	L. 898 del 23/12/86	149	277.312
Totale		1.950	3.311.646

La Relazione evidenzia inoltre tra i principali illeciti accertati dall'IRQF nel 2014 la commercializzazione di conserve di pomodoro con requisiti difformi dai limiti di legge, la presenza di principi attivi in conserve di pomodoro dichiarate da agricoltura biologica, la detenzione per la vendita di passata di pomodoro priva dell'indicazione della zona di produzione e del paese d'origine, la vendita di conserve di pomodoro aventi contenuto di muffe superiore ai limiti di legge.

L'**articolo 28** prevede, alla lettera a) e b) l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ferme restando le disposizioni transitorie contenute nel successivo articolo 24.

Si tratta di norme che si intende abrogare in quanto in conflitto con la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

L'**articolo 29** prevede la clausola del mutuo riconoscimento, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, parte contraente dello Spazio economico europeo), di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

Va, altresì, ricordata la normativa recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, che prevede l'introduzione di un simbolo grafico per promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli di qualità, naturali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche. L'uso del simbolo è controllato da organismi designati dalle autorità nazionali ed è soggetto a condizioni stabilite dalle organizzazioni commerciali interessate. I prodotti agricoli che possono recare il simbolo devono rispondere a requisiti definiti in riferimento a normative UE o, in mancanza di queste, a norme internazionali. Ulteriori requisiti specifici per i prodotti originari delle regioni ultraperiferiche possono essere adottati, se necessario, su proposta delle organizzazioni commerciali rappresentative.

L'**articolo 30**, stabilisce, al **comma 1** che tutti i prodotti etichettati, conformemente alla normativa previgente, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il **comma 2** dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applichino fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della legge.

Il **comma 3** sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti dal presente capo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** richiama la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE alla quale la emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di «normativa tecnica». La direttiva prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione, prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, l'emanazione di un parere circostanziato obbliga lo Stato membro che ha elaborato il progetto di regola tecnica a rinviarne l'adozione di sei mesi dalla data della notifica; a norma della suddetta disposizione, lo Stato membro destinatario di un parere circostanziato è obbligato a informare la Commissione dell'azione che intende intraprendere in conseguenza del parere.

Si segnala che l'originario **articolo 30 - del testo licenziato dal Senato**, che apportava integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità - è stato **soppresso dalla Camera**.

Articolo 31

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. *Identico.*

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso *parboiled* con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, **dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181**. Lo schema di ciascun decreto legislativo è **successivamente trasmesso** alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari

Testo del disegno di legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.	competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.	3. <i>Identico.</i>
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.	4. <i>Identico.</i>
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	5. <i>Identico.</i>

L'articolo 31 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio commercializzato con la dicitura "riso".

La delega - per il **comma 1** - deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sulla base dei principi e criteri direttivi seguenti:

- a) salvaguardia delle varietà tipiche del riso italiano e indirizzi sul miglioramento genetico delle varietà in costituzione;
- b) valorizzazione della produzione con particolare riferimento al territorio in cui è praticata la produzione risicola;
- c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e denominazioni di vendita del riso;
- d) istituzione di un registro delle nuove varietà gestito dall'Ente nazionale risi;
- e) disciplina delle sanzioni per violazione delle norme contenute nel decreto legislativo stesso e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni all'interno del MIPAAF;

- f) definizione di uno o più allegati tecnici finalizzati all'individuazione delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, e delle caratteristiche qualitative per riso e riso *parboiled*, con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, nonché dei metodi utilizzati per il riconoscimento di tali caratteristiche. Gli allegati tecnici sono modificabili con decreto del MIPAAF.
- g) abrogazione della legge 18 maggio 1958, n. 325. recante "Disciplina del commercio interno del riso" entro un anno dall'entrata in vigore del primo dei decreti legislativi delegati, con una norma transitoria relativa all'esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle disposizioni abrogate⁴⁶;

⁴⁶ La legge 18 marzo 1958, n. 325 dispone, all'articolo 1, che il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura (comma 1). Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi: a) comune o originario; b) semi fino; c) fino; d) superfino. La medesima legge ha demandato ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) di determinare la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita e le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre (articolo 2). Il D.M. 15 ottobre 2014 reca la Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, per l'annata agraria 2014/2015. La legge vieta qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale (articolo 3). Vieta di vendere, porre in vendita o immettere al consumo per l'alimentazione umana:

- a) miscele di risi superfini, fini, semi fini e comuni o originari; per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo, tranne che per casi specifici;
- b) riso scondizionato o alterato o tale da non essere adatto all'alimentazione umana;
- c) col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70%. Tale prodotto può essere venduto solo con la denominazione di «Risetto», da apporre apposta sulle confezioni e sui cartellini (con caratteri non inferiori ad 1 cm) (articolo 4).

Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine, oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere indicato il gruppo di appartenenza. È consentita l'indicazione di «Riso extra» per quei risi aventi difetti ed impurità non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite con decreto. L'indicazione deve essere però sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie e non deve essere espressa in caratteri più grandi o più appariscenti. Le varietà di riso non comprese fra quelle indicate nel D.M. 15 ottobre 2014, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario. Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purché riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse. Non vietate indicazioni diverse da quelle indicate e sono vietate le indicazioni o figurazioni tali da indurre in errore l'acquirente (articolo 5). La legge, per quanto non espressamente da essa previsto rinvia all'osservanza delle norme contenute nel R.D. n. 2033/1925, nonché del relativo regolamento R.D. n. 1361/1926 (articolo 8). Nel caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi della legge, occorra una revisione dell'analisi, vengono richiamati per l'esame i seguenti Istituti: 1) Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2) Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità. Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600 (articolo 9). La legge si applica al riso destinato al consumo interno, mentre, il riso di esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto (articolo 10). La legge reca poi (agli articoli da 11 a 16-*bis*) le sanzioni amministrative da

- h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato alla vendita all'estero.

All'interno del nuovo Regolamento UE 1308/2013 sull'OCM unica, si trova la disciplina europea del mercato comune del riso. In particolare, le definizioni nel settore del riso sono fissate nell'allegato II, parte I, del Regolamento e alla Commissione UE è demandato il compito di adottare atti delegati nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato (articolo 3)⁴⁷. Le campagne di commercializzazione nel settore del riso sono fissate dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo (articolo 6).

Il regolamento che disciplina il rilascio dei titoli di esportazione per il settore del riso è il Reg. (CE) 28 luglio 2003, n. 1342 della Commissione che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 182 del Reg. Ue n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano, anche per il riso, un dazio

comminare in caso di violazione delle norme in essa previste e le relative misure accessorie. È poi prevista una disciplina transitoria, che ha consentito un periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla legge, nonché una tolleranza per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio e per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi (articolo 17). In caso di variazione, negli anni successivi, attraverso il D.M. annuale, delle caratteristiche di ciascuna varietà e dei limiti consentiti, la legge ammette un periodo di tolleranza, di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di 120 giorni per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio (articolo 18).

⁴⁷ Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rottore di riso" l'allegato II, parte I intende:

1. a) "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
- b) "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";
- c) "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
- d) "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo;
2. a) "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
- b) "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
- c) "riso a grani lunghi": i) categoria A, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3; ii) categoria B, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
- d) "misurazione dei grani": è effettuata su riso lavorato con specifiche modalità (lettere i-iii);
3. "rottore di riso" sono frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II. Per quanto riguarda i grani e le rottore che non sono di qualità perfetta, si applicano una serie di definizioni.

addizionale all'importazione per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'UE conseguenti a tali importazioni in dati casi⁴⁸. Inoltre, il sistema di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi incluso il riso, è tutelato in ambito europeo dal Regolamento (CE) n. 1152/2012 (Regolamento sulle DOP, IGP e STG).

Il **comma 2** stabilisce che i decreti siano adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La **Camera dei deputati ha specificato** che lo schema di ciascun decreto legislativo - previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

Decorso tale termine per il parere, i decreti possono essere comunque adottati (**comma 3**).

Il **comma 4** prevede la possibilità di adottare, entro un anno, decreti integrativi o correttivi mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si consideri comunque, in proposito, che l'articolo 42 del disegno di legge dispone una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

⁴⁸ Si tratta dei seguenti casi: a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'UE all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").

Articolo 32

(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.

2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet*.

L'articolo 32, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo: ciò, secondo il **comma 1, al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.**

Si tratta di una nuova disciplina volta a rendere più efficace la tracciabilità del prodotto e del processo produttivo, sia da parte del produttore sia da parte del trasformatore, compreso chi produce derivati a partire dalla materia prima. Obiettivo è garantire il

prodotto e tutelare la qualità, spingendo il produttore a comportamenti virtuosi, e il consumatore finale alla consapevolezza grazie a strumenti adeguati e certificabili, come etichette che forniscono informazioni più chiare sulla qualità e sul contenuto del riso o dei prodotti a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente.

Per il **comma 2**, lo scopo va conseguito mediante l'uso (volontario, ma da incentivare) di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale: essi saranno basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, che consentano al consumatore di conoscere la varietà del riso e di ricevere un'adeguata informazione sulla composizione dei prodotti, sulla qualità dei componenti e delle materie prime e sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.

Tali codici contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione; potranno essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni installate su *smartphone* e *tablet*.

Articolo 33

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».

L'articolo 33, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per esentare i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

A questo scopo, si introduce una novella dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (la disposizione che contiene l'obbligo della tenuta del registro): per tale nuova norma, sono esentati dall'obbligo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Articolo 34

(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida* che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**dichiarati indenni dalla presenza del
parassita *Aethina tumida* ed essere
accompagnati da idoneo certificato
sanitario dei servizi veterinari
territorialmente competenti.**

L'articolo 34, introdotto durante l'esame alla Camera, al comma 1 non considera forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

Il **comma 2** reca sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, che deve avvenire da parte di chiunque detiene alveari, a proprie spese: essa consiste nella denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA); la sanzione consiste nel pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

A partire dal 2000, in Italia, è operante una [Banca Dati Nazionale \(BDN\)](#) delle anagrafi zootecniche, collocata fisicamente presso il Centro Servizi Nazionale, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. La banca dati comprende 7 anagrafi diverse: anagrafe bovina; anagrafe ovina e caprina; anagrafe suina; anagrafe avicola; anagrafe equidi; anagrafe apistica⁴⁹; registrazione circhi. Spetta al servizio veterinario della ASL la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta implementazione dell'anagrafe e di riportare nella Banca Dati Nazionale le eventuali irregolarità.

Con il **comma 3** si autorizza la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza, per permettere agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida* di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti (purché provenienti da allevamenti indenni dalla presenza del parassita, secondo quanto dichiarato da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti).

⁴⁹ Di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010.

Articolo 35
(Denominazione di birra artigianale)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

L'articolo 35, introdotto durante l'esame alla Camera, definisce la birra artigianale. È la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.

I piccoli birrifici si sono sviluppati in Italia quali realtà artigianali di alto livello qualitativo. Il settore attualmente è composto da oltre 700 birrifici, registra crescita annuali superiori al 20 per cento, con una produzione complessiva che nel 2014 ha superato i 450.000 ettolitri (hl) e che copre circa il 3 per cento della produzione nazionale. Grazie al costante impegno dei piccoli produttori di birra, rivolto innanzitutto all'innovazione dei processi e dei prodotti, è in continua espansione il *trend* di crescita del settore, determinando, nel contempo, l'affermazione delle birre artigianali italiane nel mercato internazionale come prodotti altamente rappresentativi dell'eccellenza agroalimentare del nostro Paese. Affermazione che si riscontra nei dati positivi

dell'*export*, sempre più rilevante rispetto al volume di vendite. A fronte di dimensioni aziendali ridotte – il 40 per cento dei piccoli birrifici non ha dipendenti, il 50 per cento ne ha da 1 a 3 e il 10 per cento ne ha più di 3 – si registrano fatturati annui significativi: il 26 per cento delle imprese fattura meno di 100.000 euro all'anno, il 63 per cento da 100.000 euro fino ad 800.000 euro e l'11 per cento più di 800.000 euro.

Si intende per piccolo birrificio indipendente, ai fini della norma del comma 1, un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Articolo 36
(Filiera del luppolo)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

L'articolo 36, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per favorire la filiera del luppolo, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore.

All'estero, il settore dei birrifici traina con sé un indotto, in particolare quello dell'agricoltura, che ha visto valorizzare le materie prime, quali l'orzo ed il luppolo destinato alla produzione della birra; il medesimo tentativo si fonderà, a livello nazionale, sul finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. A questo scopo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è demandato il compito di favorire il

miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati, destinandovi quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499. Detta legge, per la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, si è posta l'obiettivo di assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici, favorendo l'evoluzione strutturale del comparto agricolo.

Si tratta dell'ultima legge di programmazione del comparto primario, approvata successivamente al decreto legislativo n. 143/97 che, dando per primo attuazione alla *legge Bassanini*, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nel contempo riorganizzando l'Amministrazione centrale. Alla luce del nuovo riparto di competenze fra ministero e regioni, la legge n. 499 ha stabilito le procedure di programmazione e le dotazioni finanziarie per gli interventi in agricoltura: con l'articolo 3 sono state determinate le risorse spettanti alle regioni; e con l'articolo 4 è stato quantificato il finanziamento delle attività di competenza del Mipaaf, per il quale sono poi di norma intervenuti annualmente i documenti di bilancio. A norma dello stesso articolo 4 sono di competenza del dicastero in particolare: la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

Articolo 37

(Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

L'articolo 37, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, fornisce una definizione del fungo cardoncello, per il quale si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

Censito per la prima volta da Fabio Colonna, *Ekphrasis*, I volume, 1610, reca anche il nome volgare di Fungo della ferula o Fungo dei cardi. Commestibile, è una specie anche coltivata in Puglia, Basilicata e Sardegna su particolari substrati, risultando commercializzabile - sia allo stato fresco che conservato - in quanto inserita nell'elenco nazionale (All. I e All. II) del DPR 376/95.

Articolo 38

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;

b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».

L'articolo 38, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, esclude taluni ambiti territoriali dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali.

Si tratta, nel caso del foraggiamento:

- delle aziende agricole (organizzate in forma singola, consortile o cooperativa) in cui le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della legge e delle relative modalità, il prelievo di mammiferi ed

uccelli in stato di cattività (articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157);

- delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992);

Si tratta, nel caso dell'immissione di cinghiali, delle medesime esenzioni di cui sopra, alle quali si aggiungono anche le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate.

Articolo 39

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

a) *identica:*

«Art. 7. - *(Contravvenzioni)* -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

«Art. 7. - *(Contravvenzioni)* - 1. *Identico:*

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

a) *identica;*

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

b) *identica;*

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

c) *identica;*

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base

d) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

e) *identica;*

f) *identica;*

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca **e di acquacoltura** e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 8. - *(Pene principali per le contravvenzioni)* -- 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9. - *(Pene accessorie per le contravvenzioni)* -- 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *f)* e *g)*, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in

Art. 8. - *(Pene principali per le contravvenzioni)*. - *Identico.*

Art. 9. - *(Pene accessorie per le contravvenzioni)*. - *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*) ed *e*), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *e*), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10. - (*Illeciti amministrativi*) -- 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

Art. 10. - (*Illeciti amministrativi*). - 1.
Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;	<i>c) identica;</i>
d) pescare direttamente <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;	<i>d) identica;</i>
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;	<i>e) identica;</i>
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;	<i>f) identica;</i>
g) pescare direttamente uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;	<i>g) identica;</i>
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;	<i>h) identica;</i>
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;	<i>i) identica;</i>
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;	<i>l) identica;</i>

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, **ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;**

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

n) *identica;*

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

o) *identica;*

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

p) *identica;*

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco

q) *identica;*

Testo del disegno di legge	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;	
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;	<i>r) identica;</i>
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;	<i>s) identica;</i>
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;	<i>t) identica;</i>
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a <i>stock</i> ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);	<i>u) identica;</i>
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;	<i>v) identica;</i>
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale	<i>z) identica;</i>

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

2. *Identico.*

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

3. *Identico.*

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la

4. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)*, 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *z)*, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11. - (*Sanzioni amministrative principali*) -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da

5. *Identico.*

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)*, 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. **Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3**, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. *Identico.*

Art. 11. - (*Sanzioni amministrative principali*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h), p), q), u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere ***a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u)*** e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *aa)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. *Identico.*

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *z)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. *Identico.*

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra **1.000** euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra **2.000** euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di seguito stabiliti:

di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e **sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi**. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

a) fino a **5** kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra **1.000** euro e **3.000** euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) *identica*;

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono

d) *identica*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia **uguale o** superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.

10. *Identico.*

11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e **fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg**, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:**

a) **oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;**

b) **oltre 10 kg e fino a 50 kg di**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.

13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

11. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

14. Identico.

Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) – 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 lettera a), e 10 consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

*Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) – 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, **3, 4, 5, 8, 9, 10**, lettera a), e **11** consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:*

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

a) identica;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *s)* e *t)*, 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. *Identico.*

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

5. *Identico*»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

b) identico:

«Art. 14. - *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)* -- 1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

«Art. 14. – *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)*. – 1. *Identico.*

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *e)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* e *t)*, e 2, lettere *a)* e *b)*.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *e)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* e **aa)**, 2, lettere *a)* e *b)*, e **4.**

Testo del disegno di legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;</p>	<p>5. <i>Identico»;</i></p>
<p>c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.</p>	<p>c) <i>identica.</i> <i>(si vedano le modifiche all'allegato</i> 1)</p>
<p>2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le parole: «vongola (<i>Venus gallina</i> e <i>Venerupis sp.</i>) cm 2,5» sono soppresse.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507.

L'articolo 39, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, apre il capo del disegno di legge sull'acquacoltura; in esso la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 26 (sbarco delle specie ittiche), 27 (semplificazioni dei controlli sulle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura) e 28 (Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura) del testo licenziato dal Senato.

Il **comma 1** modifica il sistema sanzionatorio del Decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura⁵⁰, pur confermando la vigente distinzione tra:

- comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale (art. 7)
- comportamenti che configurano illecito amministrativo (art. 10)

Nell'ambito di tale quadro, l'articolo 39 opera una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte attualmente qualificate come illeciti contravvenzionali.

Si tratta, in particolare, della violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente.

Si ricorda che per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria.

Dunque, l'elenco degli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. 4/2012 viene integrato dall'articolo in esame dalle predette fattispecie (le quali contestualmente vengono espunte dall'articolo 7 sugli illeciti contravvenzionali).

Contestualmente, nell'articolo 10 del D.Lgs., viene modificato l'obbligo di rigetto in mare di esemplari inferiori alla taglia minima catturati in via accessoria o accidentalmente, alla luce della nuova disciplina europea sulla pesca, che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti in mare (Regolamento UE 1380/2013 e Regolamento UE cd. *omnibus* n. 812/2015) (nuovi commi 3-4 dell'articolo 10 novellato). Vi è un obbligo preventivo di comunicazione di tali

⁵⁰ Il decreto legislativo n. 4/2012 – adottato in base all'articolo 28 della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010) – costituisce un testo unico volto a coordinare il reg. (CE) n. 1198/2006 ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato nonché ad attuare il reg.(CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

catture all'autorità marittima competente (nuovo comma 5 dell'articolo 10 novellato)

Per i predetti illeciti amministrativi vengono introdotte una serie di sanzioni amministrative nell'articolo 11 del D.Lgs., anch'esso novellato dall'articolo in commento. Tali sanzioni amministrative sono inasprite se le specie ittiche di taglia inferiore a quella minima per la conservazione oggetto di condotta illecita sono il *tonno rosso* e il *pesce spada* (nuovo comma 4 dell'articolo 11 novellato). L'articolo in esame modifica inoltre il catalogo delle "infrazioni gravi", sanzionate con il cd. sistema a punti (con relativa modifica dell'allegato al decreto legislativo), contenuto nell'articolo 14 del D.Lgs. n. 4, includendovi la violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatta salva la normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente (nuovo comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 10, come novellato dalla norma qui in commento).

L'obbligo di prevedere "infrazioni gravi" è richiesto direttamente dalle norme comunitarie, in particolare, dall'articolo 42 del reg. 1005/2008 e dall'articolo 90 del Regolamento CE 1224/2009, che tuttavia demandano al singolo Stato membro di determinare il "carattere grave della violazione". Per tali violazioni è in ogni caso richiesta (artt. 43-45 del reg. 1005) l'adozione di: misure di esecuzione immediata; sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano anche conto del danno arrecato; eventuali sanzioni penali, in aggiunta o alternative; eventuali sanzioni accessorie.

Il Regolamento CE 1224/2009, all'articolo 92 come modificato dal recente Regolamento UE 812/2015, cd. Regolamento *omnibus* sulla pesca, dispone per le infrazioni gravi quali la pesca INN (di cui all'articolo 42, par. 1, lett. a), del Reg.(CE) n. 1005/2008) e per le violazioni dell'obbligo di sbarco (di cui all'art. 90, par. 1, lett. c), del medesimo Reg. 1224), un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti di penalità per le infrazioni commesse.

L'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento sostanziale per gli operatori. Di conseguenza, viene rinviata di due anni l'applicazione delle norme per quanto riguarda tale tipo di infrazioni.

Di seguito, viene data sintetica illustrazione dei contenuti del D.Lgs. 4/2012, come proposti in sede parlamentare.

Il testo a fronte in calce alle presente scheda dà poi conto in maniera puntuale di tutte le modifiche introdotte, **nel testo licenziato dalla Camera dei deputati**.

Le modifiche al D.Lgs. 4/2012

Illeciti contravvenzionali e relative sanzioni

I divieti sanciti con le *contravvenzioni* definite dal riformulato articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 4/2012 riguardano:

- la pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto commercializzazione di specie di cui sia sempre vietata la cattura (lettera *a*) che, ad eccezione della specifica relativa al divieto di pesca, corrisponde al contenuto della vigente lettera *c*));
Viene confermato quanto attualmente previsto secondo cui la predetta fattispecie non riguarda la pesca per fini scientifici e le altre attività autorizzate da normativa nazionale, europea e internazionale. Si introduce invece la precisazione che è esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti della pesca scientifica ed è comunque consentito la detenzione ed il trasporto delle specie solo a fini scientifici (comma 2 novellato dall'articolo in esame)
- il danneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi (lettere *b*) e *c*), che corrispondono al contenuto delle vigenti lettere *d*) e *e*));
- l'esercizio della pesca in acque sotto la sovranità di altri Stati, o, secondo quanto specificato dall'articolo in esame, l'esercizio della pesca da unità non battenti bandiera italiana pescano in acque sottoposte alla sovranità italiana (lettera *d*) che corrisponde alla vigente lettera *f*) e lettera *e*) identica alla attuale lettera *g*));
- la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o esercitandola nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca (lettere *f*) e *g*) corrispondenti nella sostanza alle attuali lettere *h*) e *i*)).

I divieti stabiliti dall'articolo 7, comma 1 sono volti (come già prevede la normativa vigente) a prevenire scoraggiare ed eliminare i comportamenti correlati alla *pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata*.

Si tratta della cosiddetta pesca INN di cui al Reg. (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 di tale Regolamento si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato le seguenti attività:

- a) ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure
- b) non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive previste
- c) ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure
- d) ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure
- e) ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure
- f) ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure

g) ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un'indagine;
oppure

h) ha ostacolato l'attività dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure

i) ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

oppure

j) ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell'elenco comunitario delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure

k) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione;

oppure

l) è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale.

Le attività sopra elencate sono considerate infrazioni gravi a norma dell'articolo 42 del medesimo regolamento in funzione della gravità dell'infrazione in questione che è determinata dall'autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell'infrazione o il suo ripetersi.

L'articolo 8 novellato quantifica le *pene principali* da applicare alle contravvenzioni.

E' confermato l'attuale impianto secondo cui la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o l'esercizio della pesca nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca è punita con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro (si tratta delle violazioni previste dalle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 7 novellato, corrispondenti alle lettere *h)* e *i)* dell'articolo 7 vigente).

Tutte le altre violazioni sono invece considerate più gravi e rimangono punite con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro.

L'articolo 9 del D.Lgs. definisce le *pene accessorie*, che consistono sostanzialmente nella confisca del pescato e degli attrezzi (non essendo più ammessa la restituzione del pescato, previo deposito dell'equivalente valore in denaro) nonché, in determinate ipotesi, nella rimessa in pristino dello stato dei luoghi e nella sospensione dell'attività di commercializzazione del pesce da 5 a 10 giorni.

Rispetto al vigente articolo 9, con le novelle in esame viene previsto che:

- ove le violazioni del divieto di pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati o alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca riguardino il tonno rosso o il pesce spada è sempre sospesa la licenza di

pesca (da 3 mesi a 6 mesi); la recidiva ne comporta la revoca (nuovo comma 2);

- ove le violazioni del divieto di pesca cattura detenzione trasbordo commercializzazione di specie di cui sia vietata la cattura in qualsiasi stadio di crescita, e violazioni del divieto di pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati o alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca siano commesse con imbarcazioni non autorizzate alla pesca professionale è la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori (da 15 a 30 giorni la prima volta; da 30 giorni a 3 mesi per la recidiva) (nuovo comma 3).

Illeciti amministrativi e relative sanzioni

Risultano depenalizzate e degradate ad illecito amministrativo la detenzione, lo sbarco, il trasbordo, il trasporto, la commercializzazione di pesci di taglia inferiore a quella minima (cfr., il testo a fronte tra l'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 4/2012 come riformulato dalla proposta in esame e la vigente formulazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) e b) dello stesso D.Lgs.).

Si ricorda infatti, che attualmente, la detenzione, lo sbarco, il trasporto, la commercializzazione per consumo umano di qualsiasi prodotto ittico avente taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore costituisce reato contravvenzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 4/2012 sopra citato.

La normativa in vigore in questione è appunto quella europea.

In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi, secondo il vigente articolo 7, comma 2 del D.Lgs. devono essere rigettati in mare.

I successivi articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 4/2012 dettano le pene principali ed accessorie per le contravvenzioni indicate dall'art. 7.

In particolare, l'articolo 8 dispone che l'autore delle violazioni è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

L'articolo 7 viene riformulato dall'articolo in esame in modo da non recare più rispettivamente:

- alla lettera a) il divieto di detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
- alla lettera b) il divieto di trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore.

Tali divieti in questione trovano invece collocazione nel nuovo articolo 10 del D.Lgs. n. 4 sugli illeciti amministrativi, anch'esso riformulato dall'articolo qui in commento.

Il nuovo articolo 10, comma 2, prevede infatti ora, tra gli illeciti amministrativi:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

La violazione dei divieti sopra indicati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'entità della sanzione amministrativa trova ora collocazione nel nuovo articolo 11, comma 4, anch'esso riformulato dalla proposta qui in esame ed è compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo specifici criteri di gradualità stabiliti dal medesimo comma 4 e 5 dell'articolo 11 (cfr. infra, testo a fronte).

Il 15 giugno 2014, è stata presentata al Senato la mozione 1-00376 Candiani ed altri, volta ad impegnare il Governo:

- 1) ad adottare, nelle competenti sedi europee, misure volte a salvaguardare i pescatori italiani, poiché essi si trovano inevitabilmente a perdere competitività rispetto ai loro omologhi di Paesi terzi;
- 2) ad intervenire con iniziative normative che prevedano una modifica del decreto legislativo n. 4 del 2012, affinché vengano depenalizzati i reati per i pescatori per il piccolo pescato, che in ogni caso viene portato in superficie anche con le reti con maglie di misura disposta dalle recenti normative, applicando esclusivamente sanzioni di tipo amministrativo, e affinché si preveda una soglia di tolleranza del 10 per cento di esemplari sottomisura su ogni confezione del prodotto pescato;
- 3) ad intervenire, nelle opportune sedi europee, affinché venga prevista una modifica all'attuale normativa europea in merito alla misura della taglia minima delle vongole, portandola da 25 millimetri ad almeno 23 millimetri. La mozione è ancora in corso di esame.

Il sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe Castiglione, in audizione in commissione Agricoltura in Senato [l'11 febbraio 2015](#) aveva comunque sottolineato con riferimento a quest'ultimo aspetto che la modifica della taglia minima potesse essere conseguita solo agendo sulla normativa europea.

Castiglione aveva poi in quella sede rilevato la problematica del sistema sanzionatorio nazionale, che attualmente espone gli imprenditori del comparto della pesca a consistenti sanzioni anche di tipo penale, dichiarando necessario e urgente intervenire su tale profilo, nel disegno di legge collegato qui in esame.

Nel nuovo [Regolamento \(UE\)2015/812](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto “regolamento omnibus sulla pesca” pubblicato nella G.U.U.E del 20 maggio 2015 si affrontano talune problematiche del pescato sotto taglia alla luce della nuova disciplina della politica comune della pesca per il periodo 2014-2020 di cui al Regolamento 1380/2013, che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti in mare.

In particolare, il [Regolamento \(UE\) n.1380/2013](#) ha stabilito, il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Per quanto riguarda le specie soggette all'obbligo di sbarco⁵¹, i pesci di taglia inferiore a tale taglia minima di riferimento per la conservazione non possono essere utilizzati per il consumo umano diretto (paragrafo 11).

Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare (paragrafo 12).

Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede l'adozione di norme comuni di commercializzazione, comprese taglie minime di commercializzazione. Per non compromettere la finalità delle taglie minime di riferimento per la conservazione, tali taglie minime di commercializzazione devono corrispondere alle taglie minime di riferimento per la conservazione previste per le specie in questione.

Viene pertanto considerato necessario conformare le taglie minime di commercializzazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione.

Il nuovo Regolamento *omnibus* modifica e integra il regolamento (CE) n.1967/2006 sostituendo le taglie minime di sbarco con le *taglie minime di riferimento per la conservazione*, senza pregiudicare nella sostanza le attuali taglie minime di cattura.

L'articolo 15 del regolamento n. 1967/2006, novellato dal nuovo Regolamento *omnibus*, disciplina le taglie minime degli organismi marini, disponendo, al paragrafo 1, che un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato III del medesimo Regolamento n. 1967 o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione.

Si applicano dunque le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato III, fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite

⁵¹ Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 15, tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime di conservazione quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, secondo una decorrenza, che, per le specie pelagiche opera dal 1 gennaio 2015.

Il paragrafo 4 afferma che l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:

- a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;
- b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
- c) catture rientranti nelle esenzioni *de minimis*;
- d) pesci danneggiati da predatori.

Il paragrafo 9 dispone che per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità intra annuale fino al 10 % degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10 % del contingente assegnatogli.

in apposito atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, disposizione che si applica alle catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco. Se tali catture sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.

Il paragrafo 1-*quater* dell'articolo 15 del regolamento *omnibus* conferma che gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.

Il regolamento *omnibus* modifica il regolamento (CE) n. 1224/2009, considerando le violazioni dell'obbligo di sbarco come un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009⁵². L'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento sostanziale per gli operatori. Di conseguenza, viene rinviata di due anni l'applicazione delle norme per quanto riguarda tale tipo di infrazioni.

Oltre, alle fattispecie sopra descritte, l'articolo 10 novellato reca ora, alle lettere da *u*) a *z*) ulteriori nuove fattispecie di illeciti amministrativi, quali:

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali;

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

Il novellato comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. conferma che taluni divieti, ivi inclusi i nuovi illeciti amministrativi relativi alla pesca sotto taglia (di cui ai commi 2-4), non si applicano alla pesca scientifica nonché alle altre attività consentite espressamente consentita dalla normativa europea e nazionale. La novella apportata dall'articolo in esame comunque precisa resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione del pescato.

⁵² L'articolo 49-*quater*, introdotto dal Regolamento omnibus afferma infatti che in caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto.

Il comma 7 conferma (facendo però salvo gli obblighi in materia di etichettatura e provenienza) che gli illeciti previsti nell'articolo in esame non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura, salvo quanto previsto dall'art. 16 del reg. 1967/2006.

L'articolo 16 del Regolamento 1967/2006, modificato dal Regolamento UE *omnibus* sulla pesca n. 812/2015, prevede che, in deroga alla disciplina della pesca sotto taglia, gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.

È demandato agli Stati membri di provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione unionali applicabili alla specie in questione.

Gli organismi catturati devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti della pesca sotto taglia di cui all'articolo 15. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformità alla disciplina UE (articolo 22, lettera b), della cd. direttiva *habitat* 92/43/CEE).

L'articolo 11 riformulato indica le sanzioni amministrative principali consistenti in un articolato elenco di sanzioni pecuniarie ovviamente commisurate alla gravità della violazione.

In particolare, nel rimandare a quanto già sopra descritto circa le sanzioni previste (dal comma 4 dell'articolo 11) per gli illeciti relativi alla pesca sotto taglia (illeciti contemplati nell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b) e 3, 4 e 6), le sanzioni previste per gli altri illeciti amministrativi sono contemplate nel novellato comma 1 e dell'articolo 11 e risultano raddoppiate se hanno ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada; nonché nel nuovo comma 3 del medesimo articolo 11.

Il comma 6, fermi restando i divieti relativi alla pesca sotto taglia (di cui al novellato articolo 10, commi 2-4), conferma la non sanzionabilità di catture accessorie o accidentali sotto taglia fatte con attrezzatura conforme alla normativa europea e nazionale, autorizzata dalla licenza di pesca.

Il comma 11 conferma la responsabilità solidale dell'armatore per le sanzioni inflitte ai propri dipendenti e ausiliari per illeciti commessi nel corso della pesca in mare (per il pagamento ci si potrà rivolgere, quindi, sia al pescatore che all'armatore, salvo il diritto di regresso di chi adempie nei confronti dell'altro).

Il nuovo articolo 12 reca (comma 1) le sanzioni amministrative accessorie, confermando sostanzialmente il dispositivo previgente (confisca del pescato e delle attrezzature vietate e rimessa in pristino delle zone di pesca ove si è pescato con apparecchi fissi e mobili non autorizzati).

Come nell'articolo 9 novellato, sono previste nuove sanzioni accessorie consistenti in sospensioni della licenza di pesca o del certificato di iscrizione nel

registro dei pescatori in caso di illeciti amministrativi riguardanti la pesca al tonno rosso o al pesce spada o che siano commesse con imbarcazioni non autorizzate alla pesca professionale (commi 3 e 4).

Una nuova disposizione (comma 5) prevede che le modalità e i termini procedurali per la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 14 novellato conferma il sistema a punti per infrazioni gravi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (art. 92 reg CE 1224/2009 e artt 125 e ss reg (UE) 404/2011 (comma 1).

Al comma 2 dell'articolo viene, come già accennato in principio alla presente scheda, l'elenco delle contravvenzioni ed illeciti amministrativi (tra quelli definiti agli articoli 7 e 10) che devono considerarsi gravi.

Fermo quanto già sopra rilevato circa le inclusioni all'interno del sistema a punti, si segnala che un nuovo comma estende il sistema a punti anche alla pesca subacquea professionale (comma 5).

Altre disposizioni

Il **comma 2** dell'articolo in esame interviene sul regolamento sulla pesca marittima (D.P.R. n. 1639/1968) sopprimendo all'articolo 89, la voce che fissa in 2,5 centimetri la dimensione al di sotto della quale le vongole (*Venus gallina* e *Venerupis sp.*) sono considerate esemplari allo stadio giovanile.

La finalità esplicitata è *semplificare la normativa nazionale e armonizzarla con quella europea* ed evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea.

Si ricorda che il D.P.R. n. 1639/1968 all'articolo 89 dispone che tra i molluschi bivalvi (Lamellibranchi) sono considerate vongole (*Venus gallina* e *Venerupis sp.*) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori a 2,5 cm.

Il successivo articolo 91 dispone che gli esemplari di dimensioni inferiori a quelle sopra stabilite, cioè il novellame), eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare. Prevede comunque una soglia di tolleranza sui prodotti sottodimensionati del 10 per cento sul totale pescato e, ove possibile, sul volume.

La *ratio* di questa disposizione sembra essere quella per cui non si possono misurare i singoli esemplari mentre si pesca, e anche il vaglio meccanico in uso sulle vongolare non può essere esente da errori, in quanto non consente di selezionare totalmente il prodotto per taglia minima, quindi risulta inevitabile la presenza di qualche esemplare sotto taglia.

Nonostante la disposizione sembri essere ancora vigente, essa viene disapplicata dalle autorità preposte alla sua osservanza in ragione della vigenza di precise norme europee.

Si ricorda che l'articolo 15 del Reg. (CE) 21 dicembre 2006 n. 1967/2006, già citato, dispone che un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla

taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato III del medesimo regolamento. Per le vongole (*Venerupis spp* e *Venus spp*) la taglia minima è di 25 millimetri.

Disposizioni transitorie e finali

Il **comma 3** rende applicabili alle previsioni introdotte dal comma 1:

- la clausola di *retroattività delle previsioni più favorevoli*, alle violazioni commesse anteriormente, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; in tal caso, comunque, non si applicano le nuove sanzioni amministrative accessorie, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie;
- in sede di esecuzione dei procedimenti penali già definiti, per le violazioni ora depenalizzate, *la revoca con declaratoria che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato*, con adozione dei provvedimenti conseguenti. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime siano applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

Testo a fronte tra i vigenti artt. da 7 a 14 del D.lgs. 4/20012 e le stesse disposizioni come modificate dall'art. 39 in esame.

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 7 Contravvenzioni	Art. 7 Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:	1. <i>Identico:</i>
	Art. 10 Illeciti amministrativi
	2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;	a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione , in violazione della normativa vigente;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;	b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione , in violazione della normativa vigente.
	Art. 7 Contravvenzioni
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;	a) pescare , detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;	b) <i>Identica</i> ;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);	c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b) ;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;	d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana.
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;	e) <i>Identica</i> ;

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;</p>	<p>f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;</p>
<p>i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.</p>	<p>g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.</p>
	<p>Art. 10 Illeciti amministrativi</p>
<p>2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.</p>	<p>3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.</p>
	<p>4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.</p>
	<p>5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	Art. 7 Contravvenzioni
<p>3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.</p>	<p>2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.</p>	
Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni	Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni
<p>1. Chiunque viola i divieti di cui all' articolo 7 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.</p>	<p>1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.</p>
	Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni
<p>2. Chiunque viola i divieti di cui all' articolo 7 , comma 1, lettere h) ed i), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.</p>	<p>2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.</p>
	Art. 11 Sanzioni amministrative principali
<p>3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2</p>	<p>6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
dell' articolo 7 non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.	normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni	Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:	1. <i>Identico:</i>
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell' articolo 7, comma 1;	a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g) ;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;	b) <i>identica;</i>
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell' articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;	c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g) , qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura.	d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
	2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
	3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.</p>
<p align="center">Art. 10 Illeciti amministrativi</p>	<p align="center">Art. 10 Illeciti amministrativi</p>
<p>1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;</p>	<p>a. <i>Identica:</i></p>
<p>b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;</p>	<p>b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;</p>
<p>c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;</p>	<p>c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;</p>
<p>d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;</p>	<p>d) <i>identica;</i></p>
<p>e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;</p>	<p>e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;</p>
<p>f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;</p>	<p>f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;</p>
<p>g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;</p>	<p>g) <i>identica;</i></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;	h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca <i>senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa</i> ;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;	i) <i>identica</i> ;
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;	l) manomettere, sostituire , alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;	m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare ;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca;	n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca ;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;	o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;	p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	acque mediterranee;
<p>q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;</p>	<p>q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;</p>
<p>r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;</p>	<p>r) <i>identica</i>;</p>
<p>s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;</p>	<p>s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;</p>
<p>t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.</p>	<p>t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;</p>
	<p>u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);</p>
	<p>v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;</p>
	<p>z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.</p>
	<p>aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.</p>
<p>2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.</p>	<p>6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.</p>
<p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06 .</p>	<p>7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.</p>
<p align="center">Art. 11 Sanzioni amministrative principali</p>	<p align="center">Art. 11 Sanzioni amministrative principali</p>
<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).
	2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.	3. <i>Identico.</i>
	4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
	<p><i>N.B: i successivi commi 5-6 dell'articolo 11, che di seguito si inseriscono, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni, che la normativa vigente invece iscrive come contravvenzioni nell'articolo 7, comma 1 lettera) a e b).</i></p> <p><i>Tali violazioni, nel disegno di legge in esame, vengono espunte dall'articolo 7 e dequalificate a illecito amministrativo venendo inserite nel nuovo articolo 10, comma 2, lettere a) e b)</i></p>
	5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), e alla sospensione dell'esercizio commerciale

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:</p> <p>a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);</p> <p>b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);</p> <p>c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);</p> <p>d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<i>(Xiphias gladius).</i>
	6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;	7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
b) viola il divieto di cui all' articolo 6, comma 3.	8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:	9. <i>Identico:</i>
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;	a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.	b) <i>identica.</i>
	11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quanti-

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>tativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subac-queo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:</p> <p>a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;</p> <p>b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pe-scato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;</p> <p>c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.</p>
	<p>12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.</p>
	<p>13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi com-merciali che acquistano pescato in viola-zione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.</p>
<p>5. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.</p>	<p>14. Identico.</p>
<p align="center">Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie</p>	<p align="center">Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie</p>
<p>1. Alle violazioni di cui all' articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:</p>	<p>1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:</p>
<p>a) la confisca del pescato;</p>	<p>a) la confisca del pescato. Fatte salve</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;</p>
<p>b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;</p>	<p>b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;</p>
<p>c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h) dell' articolo 10 , comma 1.</p>	<p>c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).</p>
<p>2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.</p>	<p>2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.</p>
	<p>3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.</p>
	<p>4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.</p>
	<p>5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4.</p>
Art. 13 Disposizioni procedurali	Art. 13 Disposizioni procedurali
<p>1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.</p> <p>2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
Art. 14 Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi	Art. 14 Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
<p>1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli</p>	<p>1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011 .	Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all' articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t).	2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e 2, lettere a) e b) e 4.
3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.	3. <i>Identico.</i>
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.	4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
	5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 40

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati stato introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne: queste ultime sono l'ambito geografico di operatività delle previsioni contenute nell'intero articolo e consistono in fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati - rispetto al mare - dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

“Con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la pesca non è stata inserita nell’elenco di materie rimesse alla potestà legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost., né è stata ascritta alla competenza concorrente di cui al terzo comma del suddetto articolo. Ciò ha portato a ritenere che la mancata espressa attribuzione della pesca alla competenza legislativa esclusiva statale o concorrente dello Stato e delle Regioni, comporti la riferibilità della stessa, nella sua globalità, alla potestà legislativa regionale “residuale”, e dunque piena. (...) La Corte [costituzionale] deduce che la mancanza

nell'attuale art. 117 Cost. di una espressa attribuzione di potestà legislativa in materia di “pesca nelle acque interne”, da un lato, non consente, per le specificità del settore pesca, di ritenere la stessa riconducibile o assorbita da uno o più ambiti chiaramente rimessi alla competenza legislativa esclusiva o concorrente (art. 117, secondo e terzo comma, Cost.); dall'altro, conferma la progressiva generale attribuzione della “pesca” alle Regioni ordinarie, senza alcuna distinzione basata sulla natura delle acque. Ne deriva che “la pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme”. Inoltre, per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi”⁵³.

Il **comma 1** è volto a contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, considerando che in esse è esercizio illegale della pesca:

- ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge;
- ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti.

Le fattispecie sanzionate sono le seguenti (**commi 2-5**):

- pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente: salvo che il fatto costituisca più grave reato, arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 a 12.000 euro;
- stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque: salvo che il fatto costituisca più grave reato, arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 a 12.000 euro;

⁵³ Cfr. La giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di «ambiente» e di «beni culturali» a cura di M. Bellocci e P. Passaglia - (aprile-2009), consultabile alla URL ((http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_189_2_Ambiente.pdf)). Si rammenta altresì che rientrano nella categoria delle acque interne anche quelle porzioni marittime comprese tra la linea della costa e le linee rette di base eventualmente utilizzate dallo Stato rivierasco per determinare il limite interno del mare territoriale.

- catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici: salvo che il fatto costituisca più grave reato, arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 a 12.000 euro;
- utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti: salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa (pecuniaria) da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi;
- utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo: salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa (pecuniaria) da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi;
- utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti: salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa (pecuniaria) da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.
- la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui sopra: salvo che il fatto costituisca più grave reato, arresto da due mesi a due anni o ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove il trasgressore ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione (della licenza) dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Per il **comma 6**, le predette violazioni comportano anche l'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché il sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini). Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

Ai sensi del **comma 7**, qualora le violazioni predette siano reiterate - anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta - e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati.

Per il **comma 8** l'applicazione delle predette sanzioni amministrative non esclude l'obbligo aggiuntivo di corrispondere (all'ente territoriale competente per la gestione delle acque) una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato

illegalmente. È presentato come un obbligo volto al ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque; tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita. Appare comunque problematico negare, al procedimento di applicazione di questa previsione, l'operatività della legge 24 novembre 1981, n. 689, tanto più che il **comma 9** prescrive che - ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne - ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste, l'ufficio regionale competente presenta il rapporto di cui all'articolo 17 della citata legge sull'illecito amministrativo.

Il **comma 10** pone sulle regioni e province autonome, ove necessario, l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti: in ogni caso esse, per il **comma 11**, provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: da tutto ciò non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 41

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

«*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto un articolo (articolo 41) che esclude dalla definizione di rifiuto - contenuta nel codice ambientale - le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.

Si fa notare che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in base all'art. 185, comma 2, potevano essere considerati sottoprodotti

i “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas”. L’espunzione del riferimento agli sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato, operata dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ha creato incertezze negli operatori del settore, tanto che il Ministero dell’ambiente ha dovuto chiarire (con la nota 1° marzo 2011, prot. 11338) che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché l’esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (art. 185, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 152 del 2006) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti. Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 184-*bis* citato è un sottoprodotto e non un rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Articolo 42
(Copertura finanziaria)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. *Identico*

L'articolo 42, non modificato dalla Camera dei deputati, reca la norma di salvaguardia finanziaria degli eventuali oneri che possano derivare, a carico della finanza pubblica, dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento, prevedendo:

- che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziari ovvero che ne specifichi i nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e i corrispondenti mezzi di copertura;
- che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, tali decreti vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative.

In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti⁵⁴.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica, predisposta ai sensi del successivo comma 3, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinato l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

⁵⁴ Si ricorda che il principio di carattere generale enunciato dalla norma risponde a quello da tempo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 226/1976), in base al quale spetta la legislatore delegante disporre in ordine alla copertura della spesa derivante dall'esercizio della delega. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato che, "qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta" è sufficiente che il Governo venga a ciò espressamente delegato, con determinazione di principi e criteri direttivi di delega, anche enunciati sotto forma di clausole di neutralità finanziaria, volti a definire gli equilibri finanziari interni a ciascun provvedimento da adottare nell'esercizio della delega.